

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA
193ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,

indi del vice presidente LA RUSSA,

del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni(ore 19,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1659.

Chiedo al Presidente della 2ª Commissione permanente, senatore Ostellari, di riferire sui lavori della Commissione.

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Commissione ha approvato 22 emendamenti riferiti al decreto-legge in esame su 245 presentati inizialmente, più ulteriori emendamenti che erano stati presentati dal relatore, con successive riaperture dei termini per i subemendamenti. Due emendamenti non sono stati votati. È stato inoltre presentato un ordine del giorno, peraltro dichiarato inammissibile per estraneità all'oggetto del decreto-legge.

In questo momento non siamo in grado di chiudere i lavori in sede referente conferendo il mandato al relatore, per cui passo la parola all'Assemblea.

PRESIDENTE. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a questa situazione.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Ostellari, il disegno di legge n. 1659, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a trattare il tema dell'ammissibilità della decretazione di urgenza, che in questo caso difetta assolutamente. Voglio ricordare che si tratta, in buona sostanza, della quarta proroga alla completa entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 2017. Questo la dice lunga su come si è legiferato in questa legislatura.

La cosa ancora più grave è che si approfitta di un decreto-legge, che vuole prorogare i termini di qualche settimana per l'entrata in vigore di alcuni articoli del suddetto decreto legislativo, per introdurre riforme sostanziali al processo penale, in un momento nel quale - lo leggiamo sulla stampa - un Consiglio dei ministri ha licenziato un disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale. Quella sarebbe stata la sede più opportuna per apportare le modifiche che, invece, si fanno entrare dalla finestra con il presente decreto-legge.

Ciò per non parlare del fatto che la stessa relazione degli Uffici del Senato ha smascherato l'illegittimità contabile di questo decreto-legge, che viene venduta come ad invariabilità di finanza, mentre invece, per le attività imposte alle procure della Repubblica, che dovranno essere dotate di sistemi tecnici efficienti e di personale addetto, esso necessita di ingenti risorse finanziarie.

Tuttavia, in questa sede mi voglio soffermare su una modifica che ritengo gravissima rispetto al principio di libertà e al diritto alla riservatezza. Mi riferisco all'introduzione dell'utilizzabilità del *trojan* per i reati contro la pubblica amministrazione, che già oggi a regime vigente è presente, anche se motivata in una certa maniera. Questo Governo ritiene con il decreto-legge di renderla praticamente libera.

Vi racconto un'esperienza di vita parlamentare che serve a paragonarci agli altri Paesi democratici e di diritto come il nostro. Qualche settimana fa una delegazione della Commissione antimafia si è recata in America: qualcuno ha ritenuto per una visita di piacere, per una villeggiatura. No: è stata una missione interessante, nel corso della quale abbiamo potuto verificare - in America non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale - che in quel Paese valutano quali siano le esigenze di sicurezza nazionale da tutelare rispetto agli investimenti da fare nel campo della giustizia per combattere determinati reati.

Sono arrivati alla determinazione secondo cui è per loro assolutamente essenziale combattere e contrastare il terrorismo - sono state vittime sacrificali di atti terroristici più di tutti gli altri - e il commercio di sostanze stupefacenti. Su questi due fronti essi impegnano risorse, tecnologie e uomini.

Noi avevamo già introdotto l'utilizzo del captatore per quanto riguarda i reati di mafia e terrorismo. Ritengo che il terrorismo sia una minaccia alla sicurezza nazionale e, di fronte a una minaccia di siffatto tipo, dobbiamo sacrificare una parte della nostra libertà per salvaguardare quella di tutti gli altri. La lotta al terrorismo è sicuramente un'esigenza primaria del nostro Paese, perché abbiamo pagato un prezzo altissimo: rappresentanti dello Stato hanno consumato e immolato la loro vita per difendere le istituzioni. Anche qui dobbiamo limitare una parte della nostra libertà per tutelare la sicurezza e combattere il terrorismo.

Tuttavia, inserendo la possibilità di utilizzare il *trojan* per combattere i reati contro la pubblica amministrazione - sicuramente sono odiosi e da contrastare, ma non hanno bisogno di un elemento investigativo così pervasivo che entra non soltanto nei luoghi di lavoro e di aggregazione, ma anche nelle camere da letto, nell'intimità, nei sentimenti e nelle emozioni - voi sparate con un cannone per ammazzare una zanzara. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Voi punite la libertà, la riservatezza, i sentimenti e le emozioni delle persone per combattere 30 o 40 accattoni, politici o burocrati, che maneggiano all'interno della pubblica amministrazione.

Noi abbiamo Forze di polizia tra le più professionali e le stiamo mortificando perché ne stiamo facendo dei terminali di sistemi complessi di captazione. Stiamo facendo perdere loro il gusto e la cultura delle indagini per combattere un fenomeno che sicuramente va contrastato, ma che non credo abbia un giro di affari di 100 miliardi come quello della criminalità organizzata e dello spaccio di sostanze stupefacenti. È proprio lì che devono essere impegnati gli uomini, le risorse e le tecnologie. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Lasciamo che gli investigatori svolgano il loro ruolo, compiendo le indagini sui reati contro la pubblica amministrazione.

C'è un'altra questione. Questo Governo diventa insensibile e si mette di traverso a un orientamento giurisprudenziale che è stato consacrato non un anno fa, ma poche settimane fa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui non sono utilizzabili per le indagini intercettazioni autorizzate per reati diversi da quelli per i quali si procede. Voi scrivete una norma aprendo completamente la possibilità di utilizzare tutte le intercettazioni, senza motivazione e giustificazione e senza indicare i luoghi e le modalità, anche per reati diversi da quelli per cui sono state autorizzate, estendendo di fatto le ipotesi contemplate nell'ordinamento - oggi limitate dal comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale - a tutte quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Questo non è uno Stato di diritto, ma diventa uno Stato di polizia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Se per combattere la corruzione dobbiamo trasformare il nostro Paese in uno Stato di polizia, facciamo uno Stato dittatoriale, se non volete correre il rischio della prescrizione, ma non imbavagliate gli italiani, mortificandoli nei loro sentimenti e affetti.

Dobbiamo combattere la mafia e la droga con tutte le nostre risorse ed energie, ma non nella maniera con cui voi avete portato avanti il vostro intento. Il provvedimento in esame è incostituzionale e mi meraviglio che il Governo, che è attento, non batta ciglio di fronte agli allarmi che arrivano: «Procure impreparate: rinviare la nuova norma sulle intercettazioni»; «Riforma giustizia, gli avvocati: un disastro»; «Giustizia, sì al tavolo tecnico» ma dopo che abbiamo approvato la riforma; «Grande fratello (...)». Spiano i nostri cellulari»; «Grande fratello di Stato (...) tutti spiati senza controllo»; «Intercettazioni, il Cnf avvisa: "Vanno tutelati i colloqui tra avvocato e assistito"; «Intercettazioni, il Csm chiede tre mesi in più»; «Le nuove intercettazioni non sono sicure».

Insomma, queste cose le leggete? Con chi vi confrontate, voi del Ministero? Vi confrontate con gli esperti di questa materia o vi confrontate tra voi, come se steste giocando a briscola? Qui stiamo parlando di diritti essenziali e tutelabili dallo Stato e dalla Costituzione. Ponete attenzione perché, anche se questo decreto-legge dovesse essere approvato, sono convinto che ci sarà un'ulteriore proroga, perché le procure sono impreparate e non c'è personale. Lo abbiamo ascoltato dal Ministro della giustizia, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario: sono state programmate 2.500 assunzioni, ma nei

prossimi tre anni, mentre questa riforma entra in vigore fra poche settimane. Le procure sono impreparate, non hanno le tecnologie, per non parlare dei metodi e dei luoghi in cui dette intercettazioni vengono conservate.

Mi avvio alla conclusione, Presidente. Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo: invece di riunirvi per fare leggi raffazzonate e irrazionali, date risposte ai territori. Ho presentato un'interrogazione parlamentare sulla cittadella della giustizia di Taranto e ho sollecitato il Ministro: sono settimane che cerco di contattare il Capo di gabinetto, senza risultato. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Lecce ho parlato con il rappresentante del Ministero, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Sono quelle le riforme delle quali il Paese sente il bisogno.

Per tutte queste motivazioni e per la violazione della Costituzione e delle convenzioni internazionali, noi vi chiediamo di riflettere: modificate e ritirate il decreto-legge in esame; fatene uno che proroghi l'entrata in vigore di questi articoli al 31 dicembre 2020 e fate la riforma del processo penale, se siete capaci, perché è in quella sede che dovete inserire siffatte norme. Non mettete una cappa alla libertà dei cittadini, perché il nostro Paese è stato sempre la culla del diritto e voi lo state trasformando nella bara del diritto. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Urraro per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma delle intercettazioni, pur approvata nel 2017, non è mai diventata efficace, per effetto di ben tre rinvii. A pochissimi giorni dall'entrata in vigore, assistiamo a modifiche di contenuto che si vogliono approvare con urgenza attraverso un decreto-legge, ma, contemporaneamente, nel testo si prevede di rinviarne di altri due mesi l'applicazione.

Non è chiaro dove siano i requisiti per la decretazione di urgenza e come possa essere ammissibile intervenire con decreto-legge in una materia delicata come quella delle intercettazioni.

La decorrenza della fattispecie è legata a un termine che potrebbe apparire in contraddizione con i requisiti di necessità e urgenza imposti dalla Costituzione per i decreti-legge, almeno per una parte della dottrina.

Il testo del disegno di legge reca rilevanti aporie di carattere costituzionale, oltre che logico: esso accomuna, infatti, sotto lo stesso trattamento giuridico, che si caratterizza per essere irragionevolmente penalizzante, strumenti tecnici diversi come le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici.

L'articolo 2 dispone, mediante modifica al comma 2-*bis* dell'articolo 266, che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del *trojan*, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. In tale norma si palesa chiaramente la violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione.

Le modifiche recate all'articolo 267 del codice di procedura penale sono volte, da un lato, a estendere ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione la disciplina derogatoria prevista in materia di criminalità organizzata. In particolare, l'intento espresso dal legislatore nel 2017 era quello di escludere i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali fosse necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Ora, invece, si realizza un triplice regime, che risulta veramente dissociato con la premessa della *summa divisio* cronologica tra procedimenti penali iscritti prima e dopo il 1° marzo 2020.

Si riscontra infatti un *tertium genus*, che è quello dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, che non solo si applica già dall'anno scorso ai pubblici ufficiali, ma dal primo gennaio 2020 si estende anche agli incaricati di pubblico servizio.

Al comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, con la soppressione dell'ultimo periodo, si elimina la previsione in materia di attribuzioni della polizia giudiziaria, ampliandone il potere con la previsione che questa non debba informare il pubblico ministero preventivamente: tale scelta si rivela palesemente improntata a un singolare e paradossale disfavore verso l'intercettazione *tout court*, sebbene essa, nel diritto processuale penale vigente, costituisca un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e regolato dal codice di procedura penale, il quale detta, a tal fine, particolareggiate disposizioni volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività d'indagine che dell'intercettazione si avvale.

Il testo proposto dal Governo appare *ictu oculi* volto a restringere gravemente i presupposti stessi, nonché le concrete modalità di esperimento di un utile strumento procedurale, danneggiando, in tal modo, l'individuazione delle fonti di prova e perseguendo con ciò un fine obiettivamente contrario all'agevole accertamento della verità, obiettivo finale del processo penale.

Ancora: nell'articolo 268 del codice di procedura penale, al comma 4, si palesa ogni violazione del diritto di difesa in quanto il termine di cinque giorni è limitativo di tale diritto. Inoltre, nei precedenti tentativi di intervenire sulla materia si era prevista anche una disciplina coerente con tutte le altre normative che rinviavano al predetto articolo 268, come è il caso della legge n. 140 del 2003: questa volta ciò non avviene, con il serio rischio di contrasti derivanti dal richiamo a discipline oramai superate dal nuovo intervento normativo.

Sull'articolo 270 del codice di procedura penale si interviene attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi al procedimento di stralcio, al fine di coordinare la norma con le modifiche all'articolo 268 e con una rimodulazione, anche alla luce della recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, della norma limitativa delle possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni captate tramite *trojan* per la prova di reati diversi da quelli in relazione ai quali l'intercettazione era stata autorizzata.

Non da ultimo, va stigmatizzato l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione, nel quale è stato previsto che le modalità di trasmissione delle intercettazioni tramite *trojan* verso gli impianti della procura della Repubblica siano determinate con decreto del Ministro della giustizia. Nell'articolo 89-*bis* viene rivisitata la disciplina dell'archivio delle intercettazioni e si dispone che, con decreto del Ministro della giustizia, siano stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante *trojan*, programmi informatici che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.

Pertanto, un decreto ministeriale - in totale controtendenza rispetto al contenuto del legge delega n. 103 del 2017 che, all'articolo 84, avrebbe voluto che fossero indicate in modo specifico le modalità attuative - fisserà i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.

La possibilità di estendere i risultati delle intercettazioni tra presenti tramite *trojan* anche alla prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione comporta una pericolosa estensione dell'utilizzo di uno strumento, di per sé insidioso per i diritti dell'individuo, così come abbiamo visto dai rilievi critici formulati in proposito dal Garante della *privacy*, a un parco di reati estremamente ampio. A ciò si aggiunga la grave distorsione delle finalità dell'intercettazione che, da mezzo di ricerca della prova per reati che il pubblico ministero ipotizza già commessi (o in corso di commissione) - per i quali vi è dunque una indagine preliminare in fase di svolgimento - si trasformerebbe surrettiziamente in strumento per individuare reati in una fase anteriore alla formale apertura dell'indagine penale: in altre

parole, una sorta di pesca a strascico, con elusione delle garanzie e delle forme connesse all'instaurazione di un procedimento penale.

Nel decreto-legge in oggetto risultano lesi diversi diritti e principi costituzionali: il diritto di difesa e il diritto al giusto processo (articoli 24, comma 2, e 111, comma 3, primo periodo, della Costituzione), intesi entrambi nella accezione di «diritto alla contestazione» della persona sottoposta a indagine a essere informata del fatto che un'indagine a suo carico è in corso; il principio di legalità - concepito qui in chiave processuale - di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, poiché il novero dei delitti richiamati dall'articolo 266 comma 2-*bis* del codice di procedura penale è eccessivamente ampio, tenuto altresì conto della estrema insidiosità del ricorso, ad ampio raggio, allo strumento che si vorrebbe legittimare con la proposta in oggetto.

È di tutta evidenza che, ancora una volta, pur non rispondendo con immediatezza alle finalità annunciate con urgenza dal provvedimento in oggetto, si è fatto ricorso a una decretazione d'urgenza che mina alla base il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il *vulnus* all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa alle Camere, ma soprattutto perché si dichiara l'urgenza di un provvedimento che, nei fatti, non la soddisfa.

Il provvedimento all'esame di quest'Assemblea, quindi, non solo viola gli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, ma contravviene anche a uno dei principi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge.

Ed ancora: il presente decreto-legge integra palesi criticità con riguardo ai presupposti di costituzionalità, oltre a evidenti lacune di tipo contenutistico, di merito e a palesi eccessi di delega.

In definitiva, si rileva come il disegno di legge n. 1659 si ponga in palese contrasto con i numerosi articoli della Costituzione evidenziati, oltre che con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

A nome del Gruppo Lega-Salvini *premier*-Partito Sardo d'Azione, chiedo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1659. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BALBONI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdl). Signor Presidente, cari colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore di entrambe le pregiudiziali appena illustrate. Voteremo a favore perché è chiaro a tutti ormai che le procure non sono pronte ad affrontare una tale sfida in tempi così brevi, come ci hanno detto ampiamente tutti nel corso delle audizioni.

È veramente incredibile che il Governo e la maggioranza vogliano andare avanti sapendo benissimo che, quando fra poche settimane il decreto-legge entrerà in vigore, anche per effetto dell'emendamento che ne proroga ulteriormente tale entrata - ricordo, infatti, che inizialmente doveva entrare in vigore il primo marzo e poi emendamenti del relatore lo hanno prorogato ulteriormente ad aprile - nemmeno allora la maggioranza delle procure sarà pronta ad affrontare il compito che esso affida loro.

Il punto però non è solo questo. Come tutti ormai sappiamo, il *virus* che viene inoculato nel più semplice dispositivo elettronico, trasformandolo in un captatore elettronico, cosiddetto *trojan*, ha un potere invasivo maggiore di quanto si immaginava inizialmente. Infatti, non soltanto ogni nostro telefonino verrà trasformato in una ricetrasmittente; non soltanto sarà impossibile attraverso questo sistema informatico accedere ai nostri *file*, alle nostre informazioni, alle nostre videocamere e ai nostri filmati, ma addirittura, attraverso esso, sarà possibile inoculare in ogni dispositivo del destinatario nuovi *file*, nuove lettere, *mail*, immagini e quant'altro.

Se consideriamo che il compito verrà affidato non direttamente alle procure, alla polizia giudiziaria e ai pubblici ministeri, ma a società terze estranee, voi comprendete benissimo il pericolo che correrà ciascun cittadino di vedersi creare prove false attraverso tale sistema.

Abbiamo sollevato più volte in Commissione questo argomento, ma nessuno è riuscito a spiegarci quali saranno i sistemi per far fronte al grave pericolo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Quindi, a fronte di detti pericoli, credo che il buon senso dovrebbe indurre ciascuno di noi a non ampliare in modo smisurato l'utilizzo di tale sistema, come vogliono fare il Governo e la maggioranza, anche contro gli orientamenti emersi nella Corte suprema di cassazione prima che la disciplina venisse regolata.

Voglio infatti ricordare che non soltanto l'ultima sentenza di qualche settimana fa, citata da chi mi ha preceduto, ma già da alcuni anni la suprema Corte ha giustificato l'utilizzo del *trojan* soltanto in casi straordinari legati alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e ha dettato le linee guida per limitarne l'invasività. Ebbene, la maggioranza e il Governo fanno esattamente il contrario, estendendone a dismisura l'utilizzabilità così come i luoghi dove potrà essere attivata la captazione dei dati e delle conversazioni. Mi riferisco in particolare ai luoghi di privata dimora, che dovrebbero invece essere tutelati a garanzia della riservatezza di ogni cittadino, consentendo, soltanto in via eccezionale e di fronte a reati gravissimi, la possibilità di violare il domicilio di ciascuno di noi.

Siamo pertanto molto scettici in ordine alla possibilità di trasformare questo importante strumento in un mezzo a tutela della sicurezza dei cittadini. Siamo molto preoccupati che da strumento a tutela della sicurezza dei cittadini possa piuttosto trasformarsi in un ulteriore mezzo di oppressione per limitare ancora di più la libertà di ciascuno di noi.

Per queste ragioni, voteremo convintamente a favore delle pregiudiziali presentate dai Gruppi Forza Italia e Lega. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e FdI)*.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le questioni pregiudiziali, presentate dalla Lega e dai colleghi di Forza Italia, illustrate rispettivamente dal senatore Urraro e dal collega Vitali, nonché l'intervento del senatore Balboni sono sicuramente esaurienti sotto il profilo della violazione degli articoli della Costituzione. D'altra parte, il tema della pregiudiziale verte soprattutto su questo. Peraltro, l'avevamo presentata anzitempo, mettendo in evidenza tutte le criticità che il decreto-legge in esame porta con sé.

Ad ogni modo, visto che quella di oggi è stata una giornata abbastanza intensa, intervengo per sottolineare le motivazioni che hanno sostanzialmente spinto la Lega a occupare i banchi della Commissione giustizia. Sono questioni di metodo e di merito.

Per quanto riguarda il metodo, lo abbiamo sottolineato più volte: a chi dice che ci comportiamo male o abbiamo poco rispetto istituzionale perché occupiamo un'Aula, rispondo che il poco rispetto istituzionale c'è da parte di una maggioranza e di un Governo che non approvano neanche un nostro emendamento,

né hanno alcuna voglia di discutere le questioni che vengono portate all'attenzione. Come abbiamo già sottolineato, si forza sugli emendamenti, senza avere di fatto il parere della Commissione bilancio - situazione mai accaduta - e puntualmente si pone la fiducia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Qui di poco rispetto nei confronti del Parlamento è l'atteggiamento dell'attuale maggioranza e del Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Di fronte a questo, il minimo sindacale che possiamo fare - lo dico anche alla Presidenza - è occupare l'Aula. Diteci voi quali potrebbero essere gli strumenti per far sì che le minoranze possano essere ascoltate e dire la loro sui vari provvedimenti. Niente di tutto questo: tempi rapidi, fare di fretta, non si discute, non si accetta nulla, non c'è il confronto politico. Alla fine andate avanti, avete i numeri: legittimo. Il minimo, però, che la Lega può fare è cercare di mettere in evidenza determinate questioni.

Le tematiche illustrate in Commissione sono tantissime; ci sarà la discussione generale, probabilmente seguirà la discussione sulla fiducia. Anzi, addirittura sembra che il testo del maxiemendamento sia già pronto. Quindi, vi siete preparati per tempo a discapito di tutto quello che potevamo discutere o votare in Commissione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ciò è a ulteriore testimonianza del fatto che delle minoranze non vi curate minimamente.

La questione, tuttavia, è anche di merito. Oggi pomeriggio, infatti, si è consumato un episodio davvero molto spiacevole, perché nel provvedimento, che si può criticare da un punto di vista tecnico (violazione di regole o altro), di fatto andiamo ad ampliare i poteri legati alle intercettazioni su tutte le tipologie di reato possibili e immaginabili, tranne che in tema di pedopornografia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Dovrete spiegare questo agli italiani.

VOCE DAL GRUPPO L-SP-PSD'AZ. Vergogna! Vergogna!

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Lo dovete spiegare agli italiani, perché su questo tema si fanno i distinguo, come su tutte le tipologie: avanti, bisogna usare un *trojan* e tutti i sistemi possibili, anche se le stesse aziende non garantiscono che, da quando si fanno le intercettazioni a quando si trasmettono alla procura, i dati non vengono alterati. Ve ne fregate di tutto questo: tutti i reati, avanti; poi c'è da chiedersi come il PD possa votare un provvedimento del genere, ma avremo modo e tempo di spiegarlo; stiamo parlando del PD, una forza politica che si definiva garantista, o magari della stessa Italia Viva.

Il tema, però, è come sia possibile un tale atteggiamento di fronte a un emendamento del genere, con il quale tra l'altro si chiedeva sostanzialmente di ampliare quello che oggi è già previsto per alcune tipologie, ossia la possibilità di fare intercettazioni per scovare anche chi detiene il materiale pedopornografico nel *computer*. Questa era semplicemente la nostra volontà. Ma, di fronte a un emendamento del quale ci siamo resi disponibili a discutere, la risposta è stata assolutamente negativa: un argine completo su questo tema, che non si tocca.

Scusate, ma, guardando un po' quanto è successo nel corso dei mesi, ci viene il sospetto che, quando si tratta di contrastare alcuni reati che riguardano i minori, l'attuale maggioranza un po' si blocchi. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Quanto tempo ci abbiamo messo per arrivare finalmente alla definizione della Commissione speciale d'inchiesta sul Forteto? Mancava poco tempo alla fine della legislatura e la Commissione d'inchiesta non si era ancora insediata. Sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle RSA (residenze sanitarie assistenziali), dopo tutti gli episodi di violenza che si sono verificati, abbiamo firmato tutti un provvedimento: è lì, però, bloccato, perché non arrivano i pareri dal Governo. Questa è la verità.

Ora affrontiamo il tema della pedopornografia e iniziano i distinguo: no, aspettiamo, facciamo l'ordine del giorno e vedremo; poi cambiate con un provvedimento. No, qui non si tratta della questione di un ordine del giorno: se, dopo l'emanazione delle leggi, non vengono neanche fatti i decreti attuativi, figuriamoci se un ordine del giorno può avere la speranza di arrivare fino in fondo! È una presa in giro nei confronti di tutti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Su questa tematica dovrete rispondere agli italiani, perché è davvero scandaloso, con tutto quello che succede, e poco rispettoso nei confronti degli abusi sui minori - di tutte le nazionalità, sia chiaro - ma è anche vergognoso che non ve ne prendiate assolutamente cura.

Per questi motivi, voteremo sì alla questione pregiudiziale. Per votare una questione pregiudiziale non c'è motivo più fondato di quello che è stato espresso in quest'Aula da noi che siamo intervenuti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Congratulazioni).*

LOMUTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione delle questioni pregiudiziali sul decreto-legge all'esame di quest'Assemblea è puramente pretestuosa, con chiari fini ostruzionistici e dilatori *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*, soprattutto agli occhi di coloro che hanno ben chiara la delicatezza dell'oggetto dell'intervento normativo.

Il tema delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni ai fini di indagini si pone al crocevia di una serie di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti d'importanza primaria.

Per un verso, infatti, è doveroso assicurare ai soggetti del processo penale, ivi compreso il difensore, ogni più ampio mezzo ai fini di più efficaci indagini sulla commissione di reati e di una formazione della prova efficiente, specie sul piano della tutela del contraddittorio, come impone il richiamato articolo 111 della Costituzione.

Per altro verso, la tutela delle esigenze d'indagine non può spingersi fino alla compressione di alcuni diritti inviolabili, come quelli alla difesa e alla riservatezza, ma, anzi, ad essi deve rimanere strettamente funzionale.

L'obiettivo, perfettamente raggiunto dal presente decreto-legge, è stato il corretto bilanciamento delle prerogative previste all'articolo 15 del testo costituzionale. La garanzia di inviolabilità dettata dall'articolo in questione, riguardo la libertà e la segretezza di ogni corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, trova limitazione soltanto per «atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Queste ultime sono integralmente racchiuse nel capo IV del libro III del codice di procedura penale che il presente decreto è andato a novellare.

Il decreto-legge è, infatti, volto sostanzialmente a innovare la disciplina delle intercettazioni in funzione della necessaria tutela della riservatezza delle persone, apportando al contempo correttivi volti a eliminare alcuni effetti distorsivi, specificatamente sul piano della tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello svolgimento delle indagini preliminari, che si sarebbero potuti produrre con l'immediata e integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216. La novella del 2017 sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio del 2020 in un contesto con molti nodi da sciogliere, se non fosse intervenuto il decreto-legge oggetto del nostro dibattito.

Su alcuni delicati aspetti, quale in primo luogo quello dell'ineludibile necessità di un passaggio giurisdizionale per l'acquisizione delle intercettazioni agli atti, si è inteso ripristinare il testo del codice di procedura penale nella versione anteriore all'intervento normativo, conservando e ampliando, tuttavia, le norme in materia di utilizzazione del cosiddetto *trojan* - sempre però tenendo a mente il bilanciamento previsto all'articolo 15 della Costituzione - e disponendo la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato con facoltà di ascolto per difensori e per il giudice per le indagini preliminari.

Si eliminano, inoltre, i rigidi divieti di trascrizione imposti dal decreto legislativo n. 216 del 2017, stabilendo che le registrazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, al pari di quelle afferenti a categorie di dati sensibili come definite dalla normativa in materia, ove non necessarie alle indagini, restino custodite in archivio a seguito del procedimento di stralcio già regolato dall'articolo 268 del codice di procedura penale, ripristinato sul punto.

La necessaria tutela della riservatezza e l'ampliamento delle possibilità di analisi del materiale intercettivo da parte del pubblico ministero hanno indotto a sostituire il meccanismo disciplinato dal decreto legislativo n. 216 del 2017 di selezione da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni non utilizzabili con un dovere di vigilanza del pubblico ministero, affinché non siano trascritte in sede di verbalizzazione conversazioni o comunicazioni contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone, o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. In tale maniera il pubblico ministero toma a essere il *dominus* dell'azione penale, avendo piena contezza di quanto effettivamente trascritto dalle operazioni di polizia giudiziaria.

Modulando il bilanciamento tra esigenze investigative, diritto di difesa e *privacy*, il legislatore si è fatto garante del principio di proporzionalità tra *privacy* e mezzi investigativi, su cui la Corte di giustizia ha fondato la sua più lungimirante giurisprudenza, nonché delle indicazioni rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare rispetto all'utilizzo di intercettazioni irrilevanti.

Schematizzando le novelle apportate al decreto legislativo n. 216 del 2017, la riforma della riforma incide su un triplice fronte: *in primis*, il legislatore accentra nella sfera di competenza del pubblico ministero l'opera di selezione del materiale raccolto rilevante ai fini delle indagini, nell'ottica di una maggiore efficacia dell'accertato; in secondo luogo, raffina le modalità di deposito dei verbali redatti, nell'ottica di una maggiore garanzia di trasparenza delle attività condotte, rafforzando - da un lato - il contraddittorio con il difensore dell'indagato e - dall'altro - le esigenze di segretezza e riservatezza delle informazioni apprese durante l'esecuzione delle operazioni; infine, modificando la procedura di acquisizione e trascrizione, velocizza le tempistiche procedurali, garantendo la correttezza e speditezza degli adempimenti burocratici. Inoltre, è lodevole la *voluntas legis* di potenziare la garanzia del diritto di difesa in vista di una partecipazione procedimentale maggiormente consapevole.

La normativa del 2017 viene infatti riformata nell'ottica di un ampliamento dei poteri dei difensori che, oltre alla facoltà di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, sono legittimati a ottenere copia delle registrazioni e degli atti, una volta acquisiti. Altrettanto pregevole è l'intento di adeguare il sistema normativo alle sfide proprie dell'era tecnologica, denotando una maggiore sensibilità del legislatore al dato scientifico: si nota la volontà di rafforzare il ricorso allo strumento della consultazione telematica dell'archivio digitale, in cui vengono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni per tracciare il compimento delle operazioni e, di conseguenza, garantire la legittimità dell'operato degli organi inquirenti.

Pare apprezzabile, infine, la scelta di introdurre *ex novo* la disciplina della catena di custodia dei dati e delle informazioni acquisite mediante l'impiego del captatore informatico, al fine di garantire l'integrità dei dati stessi e la loro perfetta corrispondenza rispetto a quanto registrato e trasmesso, nonché la maggiore attenzione dedicata alla tutela della riservatezza e alla reputazione delle persone intercettate attraverso l'introduzione del divieto assoluto di pubblicazione delle intercettazioni acquisite irregolarmente e la previsione, di cui al nuovo articolo 268, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, che il pubblico ministero dia indicazioni e vigili affinché non vengano trascritte, se non sono essenziali ai fini delle indagini, le espressioni lesive della reputazione e della riservatezza degli intercettati.

Per le ragioni appena esposte non si ravvisano questioni ostative alla prosecuzione e alla positiva conclusione dell'esame del decreto-legge, che - lo ribadisco - apporta un nuovo e migliore bilanciamento fra una serie di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti di importanza primaria. Pertanto, annuncio il

voto contrario del Gruppo cui appartengo alle questioni pregiudiziali in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sottolineo che vi è innanzitutto una forte responsabilità del Ministro della giustizia, che ha elaborato il decreto-legge in esame sostenendo che vi erano tutte le garanzie sotto il profilo della strumentazione necessaria per l'attivazione delle intercettazioni. Abbiamo ascoltato procuratori della Repubblica che hanno affermato che non ci sono gli strumenti e non è possibile far entrare in vigore il provvedimento se non fra sei mesi. Abbiamo altresì sentito le agenzie che si occupano delle intercettazioni con i loro strumenti e anche loro hanno detto che è impossibile che il sistema di raccordo diretto dalla intercettazione effettuata al registro digitale possa funzionare. Tutti si sono espressi in questi termini, dopodiché abbiamo disposto una nuova audizione e questa volta il Ministero, dopo aver indicato ulteriori elementi, ha preteso una precisazione da alcune agenzie che hanno parlato, anziché di impossibilità, di difficoltà che rimangono. Dopodiché con un emendamento parlamentare si è spostata l'entrata in vigore del provvedimento al 30 aprile 2020: per un decreto-legge approvato a dicembre, rispetto al quale si diceva che erano disponibili tutti gli strumenti e tutte le attività erano già avviate, si è invece riscontrata un'insufficienza al punto tale da spostarne di quattro mesi l'entrata in vigore.

Ma non è tutto: il nostro Paese era rispettato nel mondo per aver lottato contro il terrorismo senza mai alterare le garanzie processuali. Il decreto-legge in esame, invece, altera le garanzie processuali presenti nel nostro sistema. La prima questione è che non è possibile, nel momento in cui viene introdotto il principio di poter utilizzare le intercettazioni (non quelle con il *trojan*, quelle normali) assunte per uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, stabilire che possono essere utilizzate per qualsiasi altro reato citato in quell'articolo.

Faccio l'esempio di un'intercettazione disposta per traffico di stupefacenti, per contrabbando o per reati contro la pubblica amministrazione. Sono una serie di reati per i quali le intercettazioni possono essere utilizzate indifferentemente, una volta acquisite in un processo, anche per altri processi, perché sono indicati nell'articolo 266 senza alcun riferimento alla necessità di una connessione tra i diversi reati.

L'ignoranza di questo Parlamento è tale che non ha voluto tener conto di una sentenza, risalente ad appena venticinque giorni fa, della Corte di cassazione a sezioni unite che pretendeva la necessità della connessione, ex articolo 12 del codice di procedura penale. Quindi, vi sarebbe stata una specifica indicazione. Si è detto di no, perché si è voluto introdurre nel nostro Paese un sistema - come ha detto il collega Vitali - da Stato di polizia, perché si tratta di allargare qualsiasi ipotesi senza alcuna garanzia per il soggetto indagato.

Altrettanto accade con il *trojan*. Con tale dispositivo vengono eliminate tutte le garanzie previste. Infatti, con il provvedimento spazza corrotti i reati contro la pubblica amministrazione erano diventati uguali a quelli di mafia e terrorismo. Vorrei solo ricordarvi che, dall'epoca di Giovanni Falcone, il doppio binario per le leggi di mafia e di terrorismo è stato giustificato proprio perché limitato a questo settore. Se invece lo allarghiamo, non ha più senso.

Pertanto, ha ragione il senatore Romeo, che ha richiamato poco fa l'emendamento del senatore Pillon riguardante i reati di pedopornografia. Se voi allargate, allora dovete dare una specificazione. Collega Mirabelli, non c'è possibilità di giustificare l'esclusione dei reati gravi di pedopornografia dicendo che ci sono solo i reati contro la pubblica amministrazione. No, quest'ultimi reati non sono uguali ai reati di mafia e di terrorismo: sono cose completamente diverse. Peccato non avere la capacità e la cognizione tecnica per capire qual è la differenza; c'è una differenza di fondo.

Noi abbiamo vissuto l'epoca triste dei morti per le strade nel periodo del terrorismo. C'era una logica. Abbiamo vissuto la violenza della mafia che si è incancrenita anche all'interno del potere. Per tali fattispecie occorre una lotta seria. Ma nei reati contro la pubblica amministrazione non c'è questa stessa esigenza, e non per una mia valutazione.

Che cos'è il *trojan*, per chi non lo sa? È un programma che funziona anche quando si invia una *e-mail* nel vostro telefonino; funziona comunque, anche di notte; anche se lo spegnete, funziona lo stesso, e non solo per ricevere, ma anche per fotografare. Diventa una continua attività, senza alcuna garanzia. Vi rendete conto? Questo lavoro viene svolto da agenzie private, che poi dovranno trasferire i dati. Oggi non c'è la possibilità - come ho detto prima - di trasferimento immediato.

Di fronte a una tale situazione, ci sarebbe dovuto essere un minimo di attenzione. Prendo atto che anche il Presidente aveva presentato un emendamento per concedere dieci giorni in più ai difensori delle parti per fare uno studio e avere la percezione del materiale istruttorio. Ebbene, hanno voluto inserire solo la possibilità di fare una proroga. Ma sapete chi deve concedere la proroga? La deve concedere il pubblico ministero che ha disposto le indagini: il che è abbastanza assurdo.

È molto meglio individuare un termine fisso un po' più ampio, tale da garantire la possibilità al difensore di poter assumere i dati delle intercettazioni. Badate: noi non dobbiamo mai concepire le norme processuali come impedimento all'accertamento della verità. Dobbiamo costruire norme processuali che siano di garanzia affinché il processo assolva la sua funzione, che non è arrivare alla condanna, ma accertare le responsabilità individuali sulla base di effettivi accertamenti, senza alcuna limitazione sotto il profilo di quelli possibili, ma secondo le garanzie previste dalla nostra Costituzione. Non è invece possibile introdurre un sistema che ormai è slabbrato e non ha alcuna possibilità di funzionare.

Allora mi domando: ma siamo proprio convinti che il nostro Paese, da grande Nazione di civiltà giuridica e difensore delle libertà individuali, debba essere ridotto a un simulacro di Stato di polizia? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Pillon e da altri senatori (QP2).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, in realtà le criticità di questo provvedimento... (*Brusio*). Magari qualcuno ha voglia di ascoltare.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore. La giornata è stata lunga e lo sarà ancora. Pertanto, prego i senatori di consentire al collega di intervenire osservando un moderato silenzio. Chi deve uscire lo faccia per cortesia in silenzio.

Prego, senatore Pellegrini. Il tempo che ha perso a causa dell'interruzione verrà considerato.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Non abuserò del tempo, anzi penso che avanderò qualche minuto anche perché le criticità del provvedimento sono state in parte già elencate durante la discussione delle questioni pregiudiziali. Mi limiterò a fare un'analisi dell'andamento dei lavori in Commissione.

Come sappiamo, siamo arrivati a questo punto dopo più di due settimane nel corso delle quali si è tentato di lavorare per cercare di trovare una posizione utile non tanto alla maggioranza o alla minoranza, quanto per il rispetto dei diritti dei cittadini. Forse ci dimentichiamo cosa siamo chiamati a fare all'interno di quest'Aula: siamo qui a fare delle leggi a beneficio dei cittadini. (Brusio). Probabilmente non interessa a tutti.

PRESIDENTE. Invito a fare silenzio sul lato sinistro dell'Emiciclo, ovvero tra i banchi del Partito Democratico, di Italia Viva-PSI e del Movimento 5 Stelle. Questo vale per tutti.

Prego, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Questo vale per tutti vale molto per me.

Forse noi ci dimentichiamo troppo spesso che le leggi che dobbiamo varare in Assemblea sono per i cittadini che ci hanno votato, da una parte o dall'altra. In queste due settimane e mezzo di discussione ho invece visto semplicemente un lavoro di: «ci mettiamo d'accordo per votare questa parte di questo emendamento, piuttosto che quest'altra, perché così almeno mettiamo d'accordo più o meno tutte le varie forze politiche, molto variegate e diverse tra loro». (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Evidentemente manca il concetto principale del parlamentarismo. Io ricordo i discorsi che in Parlamento facevano i grandi padri politici - erano qui dove adesso sono io, e sono quindi onorato di partecipare a questa Assemblea - che da piccolo ascolta dalla televisione: allora si parlava di diritti, di merito; oggi invece parliamo semplicemente di «io ti do questo se tu mi dai quest'altro». E allora il diritto: di cosa stiamo parlando? In Commissione giustizia ripetiamo spesso che dobbiamo parlare di questioni di merito. In due anni che sono qui, questa settimana abbiamo toccato un punto veramente bassissimo, perché non abbiamo affrontato il concetto principale.

Il primo punto importante riguarda la decretazione d'urgenza. Abbiamo discusso sulla questione pregiudiziale ed è stata lasciata andare *en passant*. Un provvedimento di tale portata, adottato con un decreto-legge, caratterizza l'azione di Governo, che vuole andare avanti a colpi di maggioranza. Tra poco voteremo sulla questione di fiducia; voi voterete la fiducia a questo Governo sul provvedimento in esame e ve ne assumerete la responsabilità.

È una responsabilità che chi era in Commissione e ha partecipato alle audizioni forse dovrebbe sentire sulle proprie spalle. Abbiamo ascoltato non qualche associazione, non qualche privato cittadino, ma i procuratori della Repubblica presso i tribunali. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Ci hanno detto: fermatevi, prendetevi il tempo che serve. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Siamo qui a fare non delle caramelle, ma delle leggi. Se anche la magistratura ci dice che dobbiamo prenderci del tempo e discutere nel merito, forse dovremmo porci una domanda, la cui risposta sta nel procedere con calma, senza perdere tempo, ma analizzando le questioni seriamente.

Abbiamo ascoltato non solo i procuratori - e ripeto: non ricordo un procuratore che ci abbia detto di andare avanti così e che il decreto-legge va bene così com'è - ma anche delle società - forse è qualcosa che ci siamo dimenticati - che ci hanno detto che l'allineamento dei dati tra i vari archivi digitali non è al momento possibile. Attenzione: questo mina uno dei principi del processo, il contraddittorio, la parità di posizione tra accusa e difesa. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Ma evidentemente il principio del contraddittorio, che noi abbiamo studiato all'università alla facoltà di giurisprudenza, nella Costituzione non c'è più. *(Brusio. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Evidentemente non c'è neanche la volontà di ascoltare le critiche.

PRESIDENTE. Senatore, ci pensa la Presidenza. Colleghi, lasciate liberi i banchi del Governo.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Dicevo: se non riusciamo a garantire il principio del contraddittorio all'interno del processo, che cosa stiamo a fare? Guardate che la classe degli avvocati non è lì a rompere le scatole e basta - sono un po' popolano, è vero - ma forse ci sta facendo capire che servono norme fatte bene. Mia madre diceva: fai le cose fatte pulite. Io sono venuto qui per cercare di lavorare bene, ma evidentemente non tutti sono qui per lavorare bene. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Evidentemente, la maggior parte di coloro che compongono l'attuale maggioranza è qui semplicemente per mantenere il proprio seggio. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

La questione del trasferimento dei dati è stata minimizzata dal Governo in una prosecuzione di audizione, cui hanno partecipato due funzionari del Ministero, preparatissimi, che ringrazio ancora, perché ci hanno dato comunque informazioni importanti. Ad oggi, però, non posso smentire in maniera esaustiva la mancanza di sicurezza nel trasferimento dei dati lamentata da parte delle società.

Con quale responsabilità, quindi, sostengo un provvedimento, quando non ho le basi tecniche per dire che il procedimento è sicuro? Chi oggi in quest'Aula può prendere questa decisione senza avere alcun tipo di problema con la propria coscienza? Io sinceramente non mi prendo questa responsabilità, la lascio ad altri. Oggi dico no al decreto-legge in esame *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Dico no a questo tipo di provvedimento - beninteso - dopo che il Ministero ha già speso abbondanti risorse. Forse dimentichiamo, infatti, che i server già acquistati da parte del Ministero oggi sono parzialmente inutilizzabili.

Non dimentichiamo, poi, sempre per quanto riguarda la custodia dei server - forse lo abbiamo dimenticato - che molti procuratori hanno chiesto come funzionerà poi la custodia dei server, la custodia dei dati; dati che sono i nostri, sono i dati dei cittadini, perché con l'utilizzo dei *trojan* - come è stato già detto giustamente in precedenza - entrano nelle nostre case. È corretto perseguire i delitti. È corretto portare avanti l'azione penale, assolutamente. È necessario, però, garantire i diritti della difesa!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciare liberi i banchi del Governo.

Prego, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. I costi che sono stati sostenuti sono per beni all'interno dei tribunali che oggi non sappiamo come vengono gestiti. Sono i procuratori a dirlo.

Ripeto che non voglio dilungarmi, perché non credo sia opportuno perdere tempo e non perché siamo di fronte a un provvedimento che avrebbe dovuto essere importante. Il modo, però, di approcciare al provvedimento con il sistematico e ordinario respingimento di ogni singolo emendamento proposto dalle opposizioni è sinceramente imbarazzante, anche perché gli emendamenti proposti dal mio Gruppo non sono stati presentati assolutamente per prendere tempo o per portare avanti un'azione ostruzionistica. Assolutamente no. Tuttavia, la sistematicità del no che arrivava dai banchi del Governo, del segno «non passa», del segno «non accettiamo nulla e portiamo avanti solo quello che vogliamo noi» dimostra una portata autoritaria da parte del Governo che io non accetto. Non lo accetto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 20,17)

(Segue PELLEGRINI Emanuele). Prima il senatore Romeo ha fatto notare che la maggioranza, evidentemente, non porta rispetto nei confronti delle minoranze. Non importano le minoranze, ma io dico di più: non solo non importano le minoranze, ma non importano neanche i cittadini perché, se non importano le voci di tutti coloro che sono qui dentro, è evidente che non vogliono ascoltare nessuno. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

La fiducia che tra poco arriverà viene posta su un provvedimento in prima lettura. È una cosa che ho visto molto raramente fare e forse mai, nei quasi due anni che sono in Parlamento. Anche quando seguivo i lavori parlamentari, sinceramente non ho mai visto questo tipo di fiducia.

Ebbene, credo che questo dovrebbe portare a una analisi seria e molto più ampia sul ruolo del Parlamento e di tutti i singoli parlamentari e penso che questa riflessione dovremmo fare tutti insieme, ma probabilmente dovremo farla la prossima volta, quando finalmente i cittadini avranno deciso chi deve andare veramente al Governo di questo Paese. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, in verità sulla giustizia, in questi giorni, si sta facendo un gran parlare e si sta facendo molta confusione e retorica. Non entro nei tecnicismi della legge, che lascio agli avvocati e ai magistrati del Gruppo, ma ho necessità di intervenire sui concetti politici che sono all'interno di questo dibattito e sulle falsità politiche.

Voi vi dite garantisti. Ebbene, non permetto a nessuno di dirmi non garantista, perché ritengo che il garantismo sia un valore imprescindibile dello Stato di diritto. Ma vi chiedo: su cosa siete garantisti? Lo siete sul blocco stradale, che avete reso reato penale? Pertanto, Nicoletta Dosio, settantaquattro anni, dovrà fare un anno di galera e poiché a Torino, in Val di Susa, vige un regime particolare inserito nella legge n. 119 del 2013, in materia di femminicidio, altri la seguiranno per un'opposizione politica e sociale.

Chi c'è nelle galere? Per chi siete garantisti voi che vi opponete allo *stop* alla prescrizione e alle intercettazioni per reato di corruzione? Chi difendete usando le parole Stato di diritto e diritto? Non difendete certo chi commette reati sociali e politici, perché queste persone non sono garantite, di esse ne sono piene le galere. Così come sono piene di coloro che hanno commesso reati di minor grado: furti e rapine, che poi si riducono all'aver sottratto un cellulare. Ecco: per quelli nessuno è garantista.

Vi dico allora che ci sarebbe bisogno di un distinguo nell'affrontare le questioni delicate in tema di giustizia: distinguere i reati sociali e politici dagli altri reati, come quelli di corruzione. Sì, cito la corruzione, che non è - come ha detto il senatore Vitali - una cosa da poco, riservata a pochi, ma è un reato che ci costa 230 miliardi di euro l'anno. Noi siamo i peggiori in Europa ed è per questo che forse le altre Nazioni non se ne occupano e concentrano la loro spesa di giustizia su altro. A noi però la corruzione costa il 13 per cento del PIL, quasi 4.000 euro ad abitante l'anno, due volte quelli della Francia e della Germania; risorse che potrebbero da sole risolvere le maggiori emergenze sociali, perché 230 miliardi valgono una volta e mezzo il *budget* nazionale per la sanità pubblica, 16 volte quello che serve per combattere la disoccupazione, 337 volte la spesa per le abitazioni sociali.

Non parliamo poi dell'istruzione. Quante cose potremmo fare con quei miliardi? E noi cosa facciamo? Difendiamo la corruzione, col vessillo dello Stato di diritto. No: quando questi strumenti diventano armi per difendere l'indifendibile, vanno scardinati. L'80 per cento degli italiani pensa che la corruzione sia un fatto endemico e non la denuncia perché fa parte del nostro Stato sociale, civile e del lavoro. C'è però una buona notizia che voglio comunicare a voi, che state così dietro ai sondaggi: il 79 per cento degli italiani ritiene che questo sia un cancro da estirpare il più presto possibile. Io sono con questi, sono garantista, ma non con la corruzione. Sono garantista, ma non per chi può ricorrere alla prescrizione per uscirne fuori senza essere processato.

Quindi, vi dico di ascoltare le vostre parole, quando vi nascondete dietro vessilli così importanti, perché ne state facendo un uso disonorevole. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, stiamo discutendo della disciplina dell'utilizzo delle intercettazioni dopo anni di dibattito politico sul tema e, tuttavia, non possiamo discuterne nello stesso modo in cui ne discutevamo - ad esempio - nella legislatura del 2008, perché nel frattempo sono intervenute molte innovazioni tecnologiche e nuove possibilità di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni che hanno ulteriormente cambiato lo scenario.

Direi che, intanto, si coglie un primo risultato con il provvedimento in esame, che io, insieme ad altri, personalmente auspicavo. Abbiamo discusso troppo spesso di questo tema, sovrapponendo la questione della pubblicazione delle comunicazioni con quella dello strumento come mezzo di ricerca della prova. L'approccio è cambiato a seconda di chi aveva in quel momento il pallino in mano: nella legislatura del 2008 - ad esempio - si è provato a intervenire esclusivamente per limitare l'impiego del mezzo di ricerca della prova, quando invece c'è anche il tema della garanzia della *privacy* delle persone sottoposte a indagini in un procedimento, che non soltanto per questo devono vedere pubblicizzati la loro vita privata e tutto ciò che non attiene al reato.

Ecco che qui, non senza difficoltà - naturalmente ci sono quando si entra nella pratica, partendo dal tentativo già iniziato nella scorsa legislatura - finalmente si distingue tra la questione del mezzo di ricerca della prova e la questione della pubblicazione. Qui c'è un punto, che a me soddisfa, pur non nascondendo le difficoltà anche del testo in esame, che ovviamente è frutto di una discussione e della ricerca di un punto di equilibrio. Nella scorsa legislatura invece mi è capitato più volte, nell'affrontare l'argomento, di vedermi opporre il fatto che le persone oneste non hanno niente da nascondere e, quindi, possiamo tutti essere intercettati su qualsiasi argomento. Ritengo che il punto di equilibrio che abbiamo raggiunto sia avanzato e considero un risultato positivo che una maggioranza dell'attuale Parlamento sia arrivata a condividere il fatto che proprio la Costituzione, tutelando la riservatezza delle comunicazioni, consente di entrare in questa sfera solo ed esclusivamente perché c'è la necessità di assicurare le prove di un reato. Quindi, è assolutamente obiettabile ed è da respingere il fatto che, una volta che la si è acquisita, può quindi essere utilizzata indipendentemente: quel fine rimane invece un punto fermo e uno spartiacque.

Tenendo fede a tale principio, finalmente si distingue tra intercettazioni di comunicazioni e contenuti rilevanti e irrilevanti; si dà la responsabilità di individuare la rilevanza e l'irrilevanza, consentendo comunque alla difesa di accedere anche a ciò che era stato giudicato irrilevante, ai fini difensivi, e quindi non si tratta di un giudizio assoluto, perché c'è ovviamente un elemento di discrezionalità. Si individua dunque un responsabile nella figura qualificata del pubblico ministero e si prevede la segretezza di tutto ciò che non è rilevante, che quindi non soltanto non è pubblicabile, ma è anche coperto dal segreto. In ogni caso, nei lavori compiuti in Commissione attraverso l'attività emendativa, è stato espressamente disciplinato non solo il fatto che tutto ciò che non è rilevante e non attiene esclusivamente alla motivazione sull'ipotesi di reato non è pubblicabile e va nell'archivio segreto, ma altresì che la segretezza è tutelata al punto tale che è sanzionabile anche chi concorre nella violazione del segreto.

Tra l'altro, ci si preoccupa di avere la massima possibilità delle difese di accedere a questo materiale. Al tempo stesso, il tipo di accesso per ciò che non è rilevante, che quindi deve essere telematico, capiamo cosa significhi.

Nel frattempo - come dicevo - sono successe molte cose, alcune delle quali anche in questa prima parte della legislatura. Mi sforzo di non essere assolutamente polemica, ma è un dato di cronaca: chi ha votato la legge cosiddetta spazzacorrotti, ovvero la precedente maggioranza, della quale faceva parte anche la Lega, ha votato l'inserimento e l'estensione anche ai reati di corruzione dell'impiego di una serie di mezzi. Oggi, trattando il provvedimento, ci siamo trovati di fronte a ciò. Ebbene, penso che questo mezzo sia

certamente molto invasivo e tecnologico, ma intanto abbiamo provato a mettere alcuni punti fermi che perlomeno ne delimitano l'impiego e provano a disciplinarlo, non lasciandolo a un'applicazione analogica per espressioni giurisprudenziali. Ciò è tanto vero che abbiamo introdotto, sempre attraverso l'attività emendativa, il vincolo o comunque il limite delle ragioni che giustificano l'utilizzo, che non erano state prima previste.

L'udienza di stralcio delle comunicazioni, prevista prima ancora della riforma Orlando, svuotata di utilità e di significato, avendo noi introdotto una serie di norme - l'udienza avviene in contraddittorio - acquista una centralità che prima non aveva.

È ovvio - come si dice - che si può sempre fare meglio, ma - è la prima volta che lo cito, non lo farò mai più - è anche vero che il meglio è nemico del bene. In realtà, sono nemica di questo tipo di citazioni, ma in siffatto caso ha un suo perché. Era stato posto il tema di avere più tempo per poter acquisire le copie delle comunicazioni ai fini difensivi. Nel nostro sistema è previsto comunque, e lo è certamente per la procura della Repubblica quando - per esempio - chiede la proroga delle intercettazioni, o quando si chiede maggior tempo per motivare un provvedimento data la complessità dell'attività che si sta svolgendo. Mi sembrava pertanto davvero incredibile che questo non fosse possibile per le difese: allorquando ci sono procedimenti molto complessi è giusto e opportuno che si possa avere maggiore tempo.

Infine, sperando mi sia concesso ancora qualche minuto, vorrei fare un'annotazione sull'opportunità - il presidente Romeo ne ha parlato ampiamente intervenendo sulla questione pregiudiziale - di estendere ai reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale la possibilità di intercettare e utilizzare addirittura il *trojan*.

Stando al rigore di norma - mi consenta davvero solo un minuto per poter concludere, Presidente - già la quasi totalità di quelle condotte che costituiscono reato sono intercettabili a tutto tondo. L'articolo 600-*quater* riguarda la detenzione di materiale pedopornografico e già risulterebbe alquanto difficile capire che cosa significa intercettare un'attività di detenzione, posto che, tra l'altro, il captatore informatico al momento consente solo di intercettare suoni e non immagini. C'è invece un'attività immediata, che oggi già esiste, che è la perquisizione e il conseguente sequestro.

Tra l'altro, intercettando gli altri reati più gravi, sempre attinenti alla pedopornografia, ovviamente nel caso in cui ci sia una detenzione, anche questo è acquisibile; per questo motivo, mi stupiva la contrarietà di chi ha caldeggiato tale estensione a vedere l'utilizzo di intercettazioni in procedimenti diversi. È argomento delicatissimo, e non lo nascondo: mi ascrivo alla cultura garantista ma, proprio per questo, non sono riuscita a capire le ragioni di un ampliamento, con riferimento a un reato che ha una pena edittale comunque bassa, senza alcuna utilità, perché appunto si può perquisire e sequestrare immediatamente.

Allora, quando trattiamo reati così delicati che coinvolgono la sensibilità di tutti noi, bisognerebbe davvero fare uno sforzo che capisco essere gigantesco in quest'epoca: accantonare la propaganda e guardare all'utilità e a un sistema.

Concludo davvero, signor Presidente, e la ringrazio per la sua cortesia: la prima questione che riguarda la cultura delle garanzie è avere un'ottica di sistema. È vero che abbiamo previsto doppi binari anche per reati molto gravi, ma occorre fare attenzione: penso che dovremmo stare molto attenti ai doppi e tripli binari. Se si cominciano a introdurre eccezioni, in un'ottica di sistema, è il terremoto della cultura delle garanzie. Siccome ogni epoca è attraversata da un'emergenza, da una sensibilità e da una sofferenza che emotivamente ci coinvolge, è esattamente quello che non deve fare il legislatore. Egli deve guardare a quest'ottica di sistema e non farsi travolgere dalle questioni, senza ovviamente rinunciare all'efficacia.

In questo caso, per essere efficaci abbiamo l'attrezzatura: ci sono il sequestro e la perquisizione. Naturalmente nulla vieta di poter perfezionare, ma sicuramente non siamo sguarniti; anzi, rischieremmo di sguarnire altri presidi, se facessimo interventi maldestri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, il decreto-legge in esame non va tanto più in là di quanto quest'Assemblea o la maggioranza di prima, soprattutto la *summa* teologica del MoVimento 5 Stelle, avevano individuato con lo spazzacorrotti, e cioè il sistema che avrebbe modificato e posto fine al male assoluto in Italia, la lotta alla corruzione. Mi verrebbe in mente una citazione di Karl Kraus: «l'origine è la meta», nel senso che la meta è la realizzazione di un fine? No: è la realizzazione di un altro inizio, un nuovo incominciamento che non è mai iniziato, perché voi siete ancora fermi lì. In questo decreto-legge - mi dispiace che il PD non esca, ma anzi si infili in questa corrente - in pratica inserite una modifica del *corpus* dell'articolo 266 del codice di procedura penale, il codice di rito, equiparando di fatto reati di gravità diversa, ossia quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di rito, ai reati contro la pubblica amministrazione. Vale a dire che l'uso improprio del fotocopiatore è paragonabile praticamente a un reato di mafia, terrorismo o associazione a delinquere finalizzata all'estorsione o all'eversione dello Stato. Queste cose le hanno dette altri prima di me in modo molto più autorevole e assolutamente chiaro. È un principio fondamentale del diritto penale, e cioè il bilanciamento o meglio - dopo entreremo nella questione del bilanciamento degli interessi e dei diritti che vengono compresi e compresi dalle intercettazioni - il principio di offensività penale, che sta alla base del nostro sistema penale. Per cui la tipicità di un fatto deve sempre avere a che fare con la sua offensività e, quindi, con la tutela del bene giuridico che vogliamo tutelare e prevenire.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 20,40)

(Segue DAL MAS). E qui veniamo alla questione: da tempo discutiamo sull'efficacia dei nuovi mezzi di interpretazione. Le tecnologie cambiano il mondo evidentemente e ribaltano anche il rapporto tra uomo e mezzi. I mezzi definiscono quali sono i fini, talvolta, dell'uomo e in un certo senso questo ragionamento è trasponibile a quanto sta accadendo oggi con l'utilizzo dei captatori informatici, detti *trojan horse*, che di fatto sono strumenti che rappresentano una sorta di bulimia investigativa, alla quale non c'è freno e non c'è limite. Ciò pone all'interprete e all'operatore del diritto, al giudice, all'avvocato, al difensore e al cittadino nuovi ed inquietanti quesiti. Pone il problema del rapporto tra le tecnologie e l'uomo, tra le tecnologie e i diritti inviolabili dell'uomo.

È evidente che dobbiamo garantire l'interesse dello Stato a poter utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia offre per impedire la commissione di delitti, ma con attenzione al bilanciamento dei diritti costituzionali di cui all'articolo 15, che assicura a ogni cittadino l'invulnerabilità e la sicurezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, che possono essere limitate esclusivamente per atto motivato dall'autorità giudiziaria, nei casi consentiti dalla legge. E purtroppo questa legge che voi fate amplia a dismisura la possibilità, che diviene quindi infinita, di intercettare chiunque e dovunque, anche nelle camere da letto - come ha detto prima il collega Vitali - forse con un eccesso di enfasi, ma nella sostanza è così. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Allora la questione sta in questi termini: sotto quali categorie giudiziarie volete sussumere i nuovi strumenti investigativi? Quali beni giuridici vengono in gioco? Quali rimedi per superare i contrasti? Come il giurista deve trattare la prova acquisita mediante captatore? E qui c'è un problema di fondo. Prima ho parlato di congegno bulimico, perché questo strumento tecnologico consente di aprire qualsiasi dispositivo e di controllarne il contenuto, consente di controllare l'*hardware* di un dispositivo, acquisire qualsiasi informazione e anche immettere delle informazioni. È chiaro che non posso intercettare con un *trojan*, attraverso questo virus di Stato, un *computer* portatile, perché in quel caso - è vero quello che diceva prima la senatrice Rossomando - posso intercettare il flusso della comunicazione, ma non posso intercettare, perché devo prima disporre la perquisizione e poi il sequestro del dispositivo per poi

prenderne il suo contenuto. Se questi sono principi che per fortuna non avete intaccato, nella prassi però la possibilità di abusi è evidente.

Non avete previsto, davanti a queste straordinarie - dico straordinarie - ma allo stesso tempo pericolose strumentazioni tecnologiche, il modo di garantire, al di là dell'utilizzo improprio dei dati, se del caso, di rendere responsabile chi diffonde informazioni che devono restare segrete, oltre a dati che devono restare segreti. Su questo poi mi soffermerò sulle parole del Garante della *privacy*.

C'è una sentenza della Cassazione, sezioni unite, caso Scurato, dove la funzione nomofilattica è stata assolutamente chiara e dice che non potete entrare nelle case quando intercettate.

Voi avete invece previsto di poterlo fare perché questo strumento è una sorta di intercettazione itinerante che non si sa dove va a finire: non si sa, e quindi il giudice non può saperlo a priori. Tuttavia, la nomofilachia vi ha detto che, per i reati di cui all'articolo 266, primo comma, del codice di procedura penale, non è consentito. Ebbene, voi lo avete esteso, consentendolo ovunque, in ogni tempo, in ogni circostanza di tempo e luogo, per tutti i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e, per di più, degli incaricati di pubblico servizio, coloro i quali non sono nemmeno pubblici ufficiali, ma sono semplicemente incaricati di un pubblico servizio, nel senso che non esercitano una funzione amministrativa: può essere anche il tabaccaio, oltre al portalettere; gli esempi sono infiniti nella giurisprudenza.

Quindi, la invasività non solo del *trojan* ma anche del decreto-legge in esame sarà evidente a tutti e il problema fondamentale è la tutela dell'articolo 15 della Costituzione in materia di diritto alla riservatezza, alla segretezza e al riconoscimento della libertà di comunicazione.

Nei reati contro la pubblica amministrazione avete già aperto la strada alle intercettazioni a strascico e soprattutto non distinguate tra privata dimora dell'indagato e privata dimora di una qualsiasi altra persona, per cui si può indagare chiunque e dovunque.

La mia opinione è che questo Parlamento ha perso un'occasione. Forse sarebbe stato troppo immaginarlo, ma pensavo che all'interno di questa maggioranza ci fossero delle forze politiche in grado di ispirarsi ai principi che informano il garantismo giuridico del nostro Paese. In fin dei conti, le intercettazioni sono dei mezzi di ricerca della prova, e non dei mezzi di prova. E rimane allora il problema che, se sono mezzi di ricerca della prova, in nome del garantismo avreste dovuto stabilire che nessuna forma di intercettazione sarebbe entrata in un fascicolo del dibattimento, nemmeno nella *discovery* processuale; se la teneva il pubblico ministero e restava lì, senza finire in alcun brogliaccio e, quindi, non sarebbe mai uscita sui giornali, come succede in altri Paesi più all'avanguardia di noi da questo punto di vista sul profilo del garantismo. Andate a vedere cosa fa l'America da anni sotto il profilo delle prove. Recuperiamo ciò che le camere penali in tempi non sospetti avevano detto: già durante l'esame della riforma Orlando vi avevano seriamente invitato a riconsiderare tutto l'impianto del decreto legislativo n. 216 del 2017.

In conclusione, signor Presidente, il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito il legislatore, dicendo che il provvedimento in esame deve avere garanzie adeguate per impedire che, in ragione delle «straordinarie potenzialità intrusive», questi strumenti investigativi, «da preziosi ausiliari degli inquirenti, diventino invece mezzi di sorveglianza massiva o (...) fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio».

Amici miei, pensateci bene. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge oggi in discussione è senza dubbio un buon testo, che interviene dando risposte alle richieste di tutti gli operatori del diritto e tiene conto delle istanze giunte nel corso delle audizioni da parte sia dei magistrati che degli avvocati e della stampa.

Vengono corretti alcuni passaggi tecnici; si delinea la giusta modalità di archiviazione delle registrazioni; si tutela maggiormente il diritto di difesa.

Sento il dovere nei confronti di tutti i colleghi senatori di ripercorrere alcuni passaggi della discussione degli ultimi giorni, difficilmente comprensibili non solo a chi è fuori da quest'Aula ma, per certi versi, anche a noi stessi. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione resa nota a gennaio, ovvero dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto-legge oggi in discussione, stabilisce il principio giuridico per cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non opera per i reati connessi e per quelli che prevedono l'arresto in flagranza, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

Com'è ovvio, si tratta di una sentenza interpretativa e il fatto stesso che si sia resa necessaria dimostra che le norme non erano abbastanza chiare e c'erano contrasti giurisprudenziali, tant'è che le sezioni unite sono state chiamate a risolvere tali contrasti e per questo abbiamo deciso e ritenuto necessario intervenire.

La proposta che ieri ha bloccato i lavori per un giorno non era una mia iniziativa personale, ma il frutto di un accordo di maggioranza su cui abbiamo lavorato mercoledì scorso negli uffici del Ministero della giustizia fino a notte fonda, alla presenza di rappresentanti di tutti i Gruppi, compresa Italia Viva. L'obiettivo era raggiungere il risultato di prevedere l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche - badate bene, l'emendamento non riguarda l'utilizzo del *trojan*, come hanno scritto alcuni giornali - rispettando e chiarendo i limiti di ammissibilità, come stabilito dal codice di procedura penale e dalle sezioni unite della Corte di cassazione, per reati diversi da quelli per cui tali intercettazioni erano state autorizzate.

L'importanza di una norma di chiarimento a seguito di quella sentenza era stata prospettata da molti degli auditi, soprattutto magistrati, anche perché non intervenire poteva mettere a rischio decine e decine di processi in corso, dal momento che un principio giuridico può essere utilizzato in qualsiasi fase del processo e annullare l'attività di quanto si era fatto prima.

Abbiamo rispettato il principio di diritto prospettato dalla Cassazione per cui, se dalle intercettazioni emerge la prova di un nuovo reato, questa deve sottostare ai limiti di ammissibilità previsti per le intercettazioni. Questo era il principio e questo abbiamo applicato. È stata una discussione approfondita, un testo condiviso, un percorso cristallino fino a ieri mattina. Era una normale dinamica di maggioranza che non prevedeva certamente quanto avvenuto ieri, provocando tensioni e ritardi giustamente stigmatizzati dai colleghi delle opposizioni, a cui chiedo scusa.

Onorevoli colleghi, vi confesso che io per primo ho faticato a comprendere le ragioni di questo strappo, soprattutto alla luce del risultato su cui alla fine abbiamo raggiunto una nuova intesa. Il testo del relatore Giarrusso che è stato votato e il subemendamento che abbiamo tutti firmato e sottoscritto, infatti, non cambiano nulla nella sostanza rispetto a quanto era già previsto dall'emendamento Grasso (testo 2), come riformulato su indicazione della maggioranza. Basta confrontare i due testi e avere delle basilari nozioni di diritto per capirlo: sempre di articolo 266, comma 1, si parla, e cioè di reati per cui sono previsti limiti di ammissibilità e tra cui sono compresi quelli per cui è previsto l'arresto in flagranza. Si tratta, quindi, di un'aggiunta pleonastica.

Infine, circa l'ulteriore subemendamento che aggiunge l'aggettivo «rilevante» a quello già presente, ossia «indispensabile», è evidente che, se una prova è indispensabile, sarà senza dubbio anche rilevante.

È stato quindi un vero teatro dell'assurdo quello a cui ho non solo assistito, ma, per ovvie ragioni e mio malgrado, persino partecipato nella giornata di ieri. Non è stato di certo il primo e temo non sarà neanche l'ultimo. La necessità di alzare un polverone prescindendo dal merito è solo una buona arma per riempire le pagine dei giornali e soprattutto gli spazi televisivi, dal momento che per alcuni questo sembra essere il parametro più importante dell'azione politica. Affronteremo con la calma di Cicerone l'abuso della nostra pazienza, finché sarà possibile però: «*Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?*».

La sensazione che quest'Assemblea venga usata come *trailer* di partecipazioni a importanti trasmissioni televisive, infatti, non è peregrina leggendo i giornali di oggi e seguendo le agenzie di oggi pomeriggio e stasera. Ma questa è l'Assemblea del Parlamento e, per quanto la terza camera di «Porta a Porta» sia rilevante - e non lo discuto - le istituzioni democratiche a mio parere lo sono di più e pretendono più rispetto. Lo dico soprattutto a chi, invece di essere qui, ha magari finito di registrare l'epocale intervista foriera di annunci eclatanti. (*Commenti del senatore Cucca*).

Ho presieduto quest'Assemblea e non posso che condannare manovre utili solo a dimostrare di poter bloccare a piacimento i lavori parlamentari, ancora più assurde quando provengono dalla maggioranza. Aggiornando Shakespeare, se - come pare - siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sondaggi, i numeri impietosamente indicano che questo tipo di guerriglia non è la strada per aumentare i consensi. Lo dico da appartenente a una componente del Gruppo Misto che sta comodamente tutta in un *selfie*. Non intendo dare lezioni a nessuno, ma per rispetto nei confronti di quest'Assemblea offro un consiglio: si faccia chiarezza una volta per tutte, si decida se e come mettere in condizione questa maggioranza di lavorare per trasformare in atti parlamentari e di Governo quel programma che ci ha accomunato a settembre e che viene approfondito in questi giorni nei tavoli convocati dal presidente Conte. Come ha ben scritto stamattina Mario Sechi nel suo «List»: «Non succede niente ma si prepara il tutto, che potrebbe tranquillamente finire in niente». Fine della citazione.

Che sia tutto o niente, ma purché sia qualcosa di definitivo e purché sia presto. Non abbiamo ulteriore tempo da perdere. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, grazie della possibilità che mi viene data anche in un'occasione di particolare concentrazione rarefatta: rarefatto è il numero e rarefatta è anche la concentrazione. Metto a disposizione un'opinione qualificata in ragione non del valore della persona che interviene, ma delle esperienze fatte, che mi permettono di entrare nel merito e forse anche di rendere dicibile il difficile.

Noi siamo davanti a una materia normativa che ha diviso e presentato anche un combattimento dialettico sia in Commissione, che fuori. La materia si può riassumere così: quanto serve la tecnologia per l'accertamento della verità? Noi abbiamo bisogno di avere lo sguardo su tutte e due le parti di cui abbiamo necessità di occuparci. C'è la parte del cittadino, che va sottoposto a copertura in ordine alla cultura delle garanzie. Servono cultura delle garanzie per il cittadino, ma anche garanzia per l'ordinamento giudiziario quando deve ricercare la prova e dare luogo all'individuazione delle responsabilità.

In questi giorni il nostro sistema Paese, la cultura dell'Italia e dell'Europa hanno pianto la scomparsa di un grande intellettuale, Emanuele Severino, che non è stato ricordato in quest'Aula. Severino ci ha insegnato che la civiltà delle persone è messa in campo da questa coppia: da ciò che le persone hanno trovato per donazione del creato, perché già c'era, ad esempio la natura, e ciò che la civiltà ha aggiunto dal punto di vista della scienza e della tecnologia. Noi abbiamo bisogno di valorizzare la scienza e la tecnologia quando c'è da accertare la verità.

Personalmente, tra il fattore umano e il fattore tecnologico, mi fido di più del fattore tecnologico. La tecnologia e la scienza, infatti, ci garantiscono memoria remota. Su questo mi sono permesso di avanzare

anche una proposta, sottoscritta, per adesso, da numerosi colleghi del Partito Democratico e che spero riguarderà anche colleghi di altre formazioni politiche: fare in modo che, nelle attività di ricerca della responsabilità e, all'interno di queste, nella ricerca della prova, nella fase delle indagini preliminari, vi sia certezza di ciò che accade; la certezza, ad esempio, quando le persone - i cittadini liberi, normali, quelli che si fanno carico di provvedere ai bisogni della famiglia e di realizzare il loro progetto di vita - vengono sentite a sommarie informazioni: in quel caso si realizza una sorta di safari a opera di alcune espressioni della polizia giudiziaria. Io non mi fido della ricostruzione umana, individuale, soggettiva; occorre un deposito di memoria remota a certificare cosa accade, cosa si dice, cosa si chiede, cosa si risponde alle domande.

Voi sapete che ciò che punta ad accertare la verità si distingue in una fase che si chiama procedimento e in un'altra fase che si chiama processo. Io mi fido solo della tecnologia e quante volte, se ci fosse stata la tecnologia, avremmo evitato chilometri inutili di carte giudiziarie e anni di sofferenze di cittadini assolutamente innocenti!

Personalmente ho fatto questa esperienza. Una volta mi sono trovato a patire l'assunzione a sommarie informazioni di un cittadino, solo perché l'avevo accompagnato a Milano per cercare di facilitare una certa presa di opportunità economica, nel rispetto del mercato e della legge. Quella persona vendeva ciabatte di nome Fly Flot; si scatenò un'indagine penale perché si voleva ricercare se Fly Flot fosse una compagnia aerea e volevano ricercare le quote azionarie di questa compagnia aerea ad opera di un cittadino inerme, incapace di conoscere azioni e quote azionarie, semplicemente venditore di ciabatte; il tutto perché c'era una letterina che comunicava «Finalmente potrete mettere le ali a tutti gli abruzzesi». L'accertamento della verità si scatenò con i mitra. Quella persona morì di infarto, perché tanto e tale fu lo spavento che nei fatti si impedì non solo l'accertamento della verità, ma anche la sua vita. Se vi fosse stato l'accertamento, quello che io chiamo a consistenza di memoria remota, si sarebbe visto come si facevano le domande, la volontà induttiva affinché ci fosse quella e solo quella risposta.

Ritengo quindi davvero questa una risposta allo stimolo delle sezioni unite della Cassazione, che ha riletto con attenzione l'articolo 270 del codice di procedura penale, facendo in modo che il travasamento di un patrimonio conoscitivo derivante da un procedimento penale venga messo a disposizione dell'accertamento della verità in ordine a un altro procedimento penale, magari verificando la consistenza della pena edittale che sta alla base, facendo in modo che vi sia la verifica delle condizioni di fondamentalità e gravità. Ma noi non possiamo fermarci davanti allo stimolo che ci è arrivato dalla Cassazione a sezioni unite e rinunciare alla funzione del legislatore. In quel caso, infatti, noi abbiamo assistito a una funzione suppletiva, a un ausilio di interpretazione di quella norma che era datata. Ma io rivendico, da decisore trentennale, che sia facilitata la vita anche di coloro i quali decidono, di coloro i quali intraprendono, di coloro i quali articolano anche vitalità. Non è possibile che il tutto si affidi allo spirito della persona.

Analogamente, mi piacerebbe che si attivasse una riflessione in Assemblea in ordine al troppo sacrificato articolo 358 del codice di procedura penale; è quell'articolo che fa sì - ad esempio - che il pubblico ministero si attivi per ricercare anche le prove a favore dell'indagato.

E se ci fosse dotazione tecnologica in tutti questi momenti? Se ci fosse qualcosa che mette sul tavolo, nel dettaglio, esattamente ciò che accade in quel momento della vita di quel decisore, portatore di interesse, non ritenete voi che si determini davvero la garanzia per quei momenti di quella delicata vicenda di vita?

Queste sono le ragioni che mi hanno imposto, anche sul piano della coscienza, di parlare, di intervenire. Troppe volte si verifica che nell'incontro tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria si attivi uno spirito di antagonismo sportivo, magari anche con la triangolazione della stampa. Allora disporre di questa certezza conoscitiva, disporre anche della garanzia che ciò che è inutile non venga disperso, messo all'interno di questi meccanismi perversi che poi distruggono la persona e la personalità, mi fa dire che si fa un passo avanti sul piano della cultura delle garanzie.

Per queste ragioni ritengo che il Parlamento faccia bene. Ritengo che abbiamo fatto bene anche ad andare a fondo, a entrare nei particolari, a non trattarla come una pratica burocratica. È per questo che personalmente intervengo e anticipo, per la parte che mi riguarda anche sul piano della coscienza, che mi sento motivato a sostenere questa iniziativa parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ostellari. Ne ha facoltà.

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, mi riferirò in questo mio intervento al ministro Bonafede, anche se è assente. Mi scuso fin da subito se in alcune parti del mio intervento sembrerò ripetermi ma - vedete - io non ripeto me stesso, è il Ministro a ripetere, con i suoi metodi e le sue scelte, sempre gli stessi errori. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Lo fa per la fretta? Lo fa per testardaggine? Lo fa per compiacere qualcuno? Chi può dirlo. Fatto sta che a me le sue motivazioni personali non interessano. A me e - ne sono certo - a gran parte dei componenti di quest'Aula non interessano gli applausi e non interessa avere ragione. Interessa piuttosto la tutela dei diritti dei cittadini italiani, interessa che il Paese migliori, interessa che la giustizia funzioni per dare più credibilità e più libertà al Paese.

Vede, caro Ministro che non c'è ma magari ci sta ascoltando, io avrò pure le mie idee - certo - magari idee semplici, ma che si arricchiscono grazie al confronto con le idee degli altri, con le idee delle associazioni, dei colleghi avvocati, dei magistrati, degli accademici; idee che sono più forti se diventano condivise. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ministro, voi del Governo e della maggioranza, non volete ascoltarle? Perché vuole privare il Paese del contributo di chi ogni giorno, nel bene e nel male, vive le aule dei nostri tribunali?

Cambiare opinione non è indice di debolezza, è segno di intelligenza, di coraggio, di onestà; la stessa onestà di cui parlava fino a pochi mesi fa, fino a prima della sua definitiva trasformazione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sì, Ministro, lei è cambiato e oggi mi ricorda un personaggio della mitologia greca. Il ministro Bonafede si è trasformato nel ministro Sisifo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, quel Sisifo che trascorreva i giorni spingendo una pietra a costo di immani fatiche sulla cima della montagna per poi farla ricadere a valle e ricominciare di nuovo, giorno dopo giorno, inutilmente.

Era pure simpatico. Ma non basta la simpatia. Contano le azioni. E oggi, nella versione di Ministro, Bonafede va avanti contro tutti e contro tutto, per imporre leggi sbagliate, che non vuole nessuno e che, alla prova dei fatti, si dimostrano fallimentari. *(Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ministro "Sisifo", l'avevamo avvertita che la retroattività dello spazzacorrotti non avrebbe mai potuto superare il vaglio della Consulta? Certo che l'avevamo avvertita. Ma lei non ci ha ascoltato. E com'è finita? La Consulta ha annullato la retroattività della norma. *(Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ministro, l'avevamo avvertita che l'abolizione della prescrizione sarebbe stata una bomba sui processi? Certo che l'avevamo avvertita. Anche in questo caso, lei non ha ascoltato né noi, né gli avvocati, né gran parte dei magistrati e nemmeno tutte le componenti della sua maggioranza, tanto da far ballare il Governo e rischiare pure la sfiducia.

Ministro, non si è ancora stancato di vedere rotolare a valle la pietra che, ostinatamente, cerca di spingere sulla cima della montagna? *(Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non ascolti me. Non ascolti nemmeno la Lega. Non ascolti nemmeno gli avvocati, che, peraltro, lei aveva apostrofato come azzecagarbugli. Ascolti chi si occupa di intercettazioni. Ascolti, soprattutto, i procuratori della Repubblica, signor Ministro. E ritiri, ritirate, questo provvedimento. Fate ancora in tempo. Siete ancora in tempo.

Esso è errato sin dalle sue premesse, laddove si propone la conversione in legge di modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni. Non la Lega, non gli avvocati, non le società, ma le stesse procure ammettono che non c'è urgenza alcuna. (*Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az*). Perché? Perché non ci sono le strutture. Non ci sono il personale e le tecnologie a disposizione. Signor Ministro, serve tempo. E questo tempo serve ed è necessario per le garanzie, non per gli artifizii, e durante questo periodo si può anche ragionare e migliorare un dispositivo ispirato più dal furore ideologico che dal confronto con la realtà.

Allora sì, Ministro, di dubbi questo decreto ne solleva più di uno. Al di là del metodo e dei tempi, c'è anche una questione sostanziale. Mi dispiace smentirla, ma come ci sono colpevoli che la fanno franca, ci sono innocenti che vanno in galera. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). E se non garantiamo al 200 per cento l'integrità della genuinità degli archivi e delle trasmissioni dei dati, ce ne saranno sempre di più di innocenti che vanno in galera; conferimenti dei dati, che gli stessi operatori hanno definito e definiscono difficoltosi. Non ho dubbi, signor Ministro e cari colleghi, che si conosca la storia di Angelo Massaro. Il signor Massaro ha trascorso ventuno anni in galera da innocente; ventuno anni dopo essere stato condannato per omicidio e occultamento di cadavere. E sapete perché? La colpa è di una intercettazione trascritta male. «Sto trasportando *nu muers*», Massaro aveva detto al telefono alla moglie. Questo significa: «questo accidenti di cosa», «questo peso», in dialetto pugliese. Sto trasportando un morto, ha capito qualcun altro. E per questo Massaro ha dovuto aspettare la revisione del processo per essere scagionato. Era un *bobcat* quello che trasportava, non un morto.

Ministro, colleghi, con questa riforma si pone praticamente tutto il Paese sotto l'obiettivo del grande fratello digitale. Che garanzie hanno i cittadini? Che sicurezza hanno i cittadini italiani che *nu muers* non diventi ancora un morto? Quali certezze hanno i cittadini nell'epoca dei *deepfake* che gli stessi sistemi siano pronti e possano essere garantiti per tutti? Nessuna. Nessuna garanzia, Ministro.

Per questo chiedo a tutti voi di fermarvi; se non volete, non ascoltate la Lega, non ascoltate gli avvocati e le società del settore che sono state audite; non ascoltate nemmeno le procure. Ascoltate la voce di Sisifo che sulla cima della montagna grida di fermare la caduta della pietra, che spazza via non i corrotti, ma le garanzie degli italiani. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni.*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, Governo, mentre continuano i giustissimi complimenti al Presidente della Commissione giustizia per il suo intervento, credo sia il caso di ricordare in prima battuta un fatto: le parole «riforma della giustizia», «velocità del processo» e «riforma del processo penale» appartengono a un terminologia che troviamo nei discorsi e nella propaganda. Poi, di fatto, quando l'argomento è stato affrontato, si è approfondito per un pezzettino il tema delle intercettazioni e lo si è fatto nella maniera che abbiamo visto in questi giorni: in modo convulso, con riunioni infinite su parti che alla fine non sono neanche determinanti dell'intero provvedimento. Ciò significa - secondo me - che la giustizia non ha quell'attenzione reale che dovrebbe avere nel programma e nell'attività del Governo.

Vorrei però incentrare l'intervento, perché deve rimanerne almeno traccia nei lavori di questa Assemblea, sulle persone che subiranno le conseguenze di una normativa che reputo decisamente raffazzonata.

Il decreto-legge al nostro esame estende una serie di possibilità di intercettazione tecnologica a coloro che esercitano un pubblico servizio. Parliamo degli addetti alla riscossione delle tasse automobilistiche, dei bidelli, dei portalettere, dei farmacisti, dei cappellani militari, degli impiegati degli enti pubblici. Tutte queste persone potranno essere assoggettate al captatore informatico; non il colletto bianco, ma queste persone, che possono avere qualcosa nel telefono che fa gli *screenshot* delle *chat* ogni tre minuti, che recupera le foto, i *file*, le conversazioni, recupera e fa i video.

MIRABELLI (PD). Ma dove è scritto? Non so se avete letto il testo...

MODENA (FIBP-UDC). Recupera quindi tutto quello che è all'interno del telefono. I cittadini devono saperlo perché, quando gli stessi magistrati ci dicono che è uno strumento altamente invasivo e le procure non sono ancora oggi attrezzate per la gestione dei dati, dobbiamo renderci conto che occorre spiegare fuori di qui che non si tratta solo di un problema di Cassazione, di interpretazione, di lotta alla mafia, oppure alla delinquenza in genere: qui entriamo in un altro mondo e vi entriamo per decreto-legge.

Siamo poi in un contesto in cui - come giustamente ha ricordato il capogruppo in Commissione giustizia, senatore Caliendo - le difese e la tutela delle garanzie non esistono, perché si sarebbe potuto lavorare molto meglio sul concetto dell'udienza stralcio, ovvero un'udienza in cui un giudice e le parti decidono cosa è utilizzabile e cosa non lo è. E, soprattutto, non si comprende che si va a creare una giustizia per ricchi. Quando sono pochi i giorni in cui un avvocato può ascoltare e verificare tutto ciò che registra un captatore informatico, significa che si può difendere solo chi ha i soldi per pagare uno studio attrezzato; chi non ha una lira può tranquillamente dimenticare il diritto alla difesa o il controllo delle trascrizioni, come in precedenza ha giustamente ricordato il senatore Ostellari.

Quindi, il provvedimento in esame non dà una risposta di giustizia e mette in crisi le procure - come hanno detto gli stessi magistrati e credo l'abbia detto anche il CSM nel suo parere - per cui una proroga non è poi niente di straordinario. Esso è invasivo nei confronti non dei cosiddetti colletti bianchi, che non vanno mai in galera, ma delle persone comuni - ricordo, ad esempio, i bidelli - e non dà una risposta all'esigenza di una giustizia uguale per tutti e giustizia accessibile a tutti, ma garantisce solamente chi se lo può permettere.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 21,22)

(Segue MODENA). Si fanno qui delle battaglie epiche, perché solo i ricchi - ad esempio - possono evitare i processi attraverso la prescrizione. Scusate, ma allora con questa roba cosa si fa? Si consente solo a chi ha il denaro di difendersi da strumenti così invasivi.

C'è poi il problema della raccolta dei dati. Tutto il materiale finisce nelle stanze digitali, che si chiamano *cloud*. I procuratori hanno anche detto in modo chiaro e tondo che le intercettazioni di fatto non vengono mai distrutte e il principio per cui sono distrutte è disatteso. Non sappiamo cosa può avvenire ed è una preoccupazione non solo nostra, ma in primo luogo della magistratura e delle procure, che sono responsabili di questi dati. La proroga di due mesi può risolvere questo tipo di problemi? No, è un pannicello caldo.

Sarebbe sicuramente servita attenzione nei confronti degli emendamenti presentati e a tal proposito ne voglio ricordare solo uno, che è stato bocciato, in cui si prevedeva, per ciò che riguarda il tempo, quantomeno la possibilità di disporre di decreti attuativi da parte del Ministero. Colleghi, andrete ad approvare un decreto-legge che prevede, in fondo, una serie di decreti attuativi, per i quali non è previsto neanche un termine, e ciò sicuramente creerà problemi agli avvocati, ai procuratori, agli imputati e al sistema della giustizia, che dichiaratamente non ha i mezzi e i locali necessari e gli strumenti informatici per far fronte a questo tipo di "innovazione".

Il Governo si sarebbe almeno potuto mettere una mano sulla coscienza, quantomeno prevedendo di realizzare prima i decreti attuativi, più che fare una proroga di due mesi, a costo zero. Si fa una proroga di due mesi, ma non si capisce bene con quali soldi e con quali strutture possiamo mettere gli uffici giudiziari nelle condizioni di operare.

In conclusione vorrei dire due cose.

È stato chiesto un maggiore ascolto. La vicenda del provvedimento spazzacorrotti è già stata citata per cui non ci torno, ma quando l'opposizione dice con forza alcune cose non lo fa sempre e solo strumentalmente. Lo fa perché avvengono i fatti, e il dato più irrilevante - a mio avviso - è che qui non dobbiamo occuparci di giustizia - e lo stiamo facendo - perché ci sono i problemi, le leggi *ad personam*, perché c'è Berlusconi al Governo, o che so io. No: la giustizia è un problema serio di questo Paese; il modo in cui lo state adesso affrontando dimostra che è sempre stato strumentale ritenere che Forza Italia avesse un suo problema specifico, per cui la giustizia sembrava legata esclusivamente alle vicende di alcuni personaggi politici. In realtà, la giustizia è e rimane un problema, che viene affrontato e risolto - anche in questa sede - male. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

Quindi, lo schermo che si solleva dicendo che oggi ci occupiamo di giustizia perché prima se ne parlava solo perché c'era il problema di Berlusconi è una falsità. Di giustizia dobbiamo occuparci, ma non nel modo in cui oggi ce lo propone il Governo, tantomeno le forze di maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, membri del Governo, stiamo discutendo della conversione del decreto-legge n. 161 del 2019 che interviene in materia di intercettazioni e modifica in maniera significativa, migliorandolo, il contenuto della riforma Orlando di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017.

Trattiamo di temi estremamente delicati in cui si ravvisano legittimi interessi che possono apparire contrapposti: da un lato, c'è l'esigenza di perseguire con efficacia reati gravi, che destano allarme sociale e turbano la convivenza civile e democratica; dall'altro, c'è la necessità dei cittadini di conoscere il contenuto di atti giudiziari o intercettazioni che hanno rilevanza per la vita politica, economica e pubblica in senso lato e per l'onorabilità di chi ha posizioni di rilievo nell'organizzazione dello Stato. Infine, c'è il diritto alla *privacy*, il diritto a non essere esposti e sottoposti alla gogna mediatica per fatti non rilevanti dal punto di vista penale o addirittura appartenenti esclusivamente alla sfera privata del cittadino sottoposto a indagine e a intercettazioni. In poche parole, lo Stato deve poter perseguire chi si macchia di gravi reati, conservando però tutte le garanzie costituzionali, e al contempo non deve esserci bavaglio alla libera informazione e, infine, non deve esserci gogna mediatica - come dicevo - fine a se stessa.

In questi anni il legislatore ha cercato di contemperare tali necessità - non sempre riuscendoci, per la verità - ma il decreto-legge che stiamo convertendo in legge ha proprio l'obiettivo e l'ambizione di arrivare a un bilanciamento delle diverse esigenze cui ho appena fatto cenno, nonché quello di migliorare e razionalizzare l'esecuzione delle attività di intercettazione, di tutelare ancor meglio le possibilità di difesa del cittadino e di salvaguardarne la *privacy*, senza con questo inficiare l'esigenza generale di giustizia e la possibilità di svolgere indagini e acquisire notizie utili per il contrasto a categorie di reati che destano grande allarme sociale.

Prima di passare davvero velocemente all'esame dei tratti salienti del provvedimento, vorrei fare una puntualizzazione in merito a una questione, venuta fuori pochi minuti fa, sulla pedopornografia. Vista la delicatezza del tema, lo farò con i toni più appropriati e bassi possibili. Vorrei soltanto dire che non c'è alcuna distrazione da parte di questa maggioranza sul tema, perché già oggi per i reati di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile) e 600-*ter* del codice penale (produzione di materiale pedopornografico e reclutamento e induzione dei minori) è possibile utilizzare le intercettazioni perché la pena prevista è superiore ai sei anni. Se vogliamo, in quanto legislatori, rendere ancora più dure le pene per questo tipo di reati, noi del Movimento 5 Stelle siamo assolutamente disponibili, e quindi facciamolo pure. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PILLON (L-SP-PSd'Az). Dovevate votare il nostro emendamento!

PELLEGRINI Marco (M5S). Ciò premesso, questo provvedimento sposta innanzi tutto il termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 2017 al 1° marzo 2020 e, in virtù di tale proroga, troverà applicazione solo per i procedimenti penali iscritti a partire da tale data.

Questo differimento ha consentito e consentirà di completare le necessarie misure organizzative e operative, di predisporre al meglio il materiale informatico da utilizzare e inoltre d'innalzare quanto più possibile il livello di sicurezza di tutta questa nuova architettura.

Ora, vista l'esigenza di velocizzare il mio intervento, ne salterei tutta una parte, chiedendo alla Presidenza l'autorizzazione di lasciarlo agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

PELLEGRINI Marco (M5S). Vorrei parlare però di una questione che è stata molto dibattuta in questi ultimi giorni, e per la verità nelle ultime ore, ossia la possibilità che le intercettazioni possano essere utilizzate in procedimenti diversi e per reati diversi da quelli per i quali erano state disposte inizialmente, purché siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento di reati per i quali sia previsto l'arresto in flagranza e per i delitti di cui all'articolo 266, primo comma, del codice di procedura penale, e cioè per reati gravi. Non stiamo parlando di caramelle o di un bidello, ma di delitti non colposi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; oppure delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope; delitti concernenti armi e sostanze esplosive; delitti di contrabbando e così via. Non li leggo tutti, ma ci siamo capiti. Stiamo quindi parlando di reati gravi, che creano allarme sociale.

Questa possibilità di utilizzo - a nostro parere - è una norma di puro buonsenso, perché semplifica le procedure, ottimizza il lavoro degli uffici giudiziari, non impone duplicazioni di atti e inoltre produce un risparmio di tempo e risorse umane ed economiche e soprattutto non disperde - questa è la cosa più importante - notizie rilevanti per accertare e perseguire reati gravi.

Ciò detto, salto ancora una parte dell'intervento che avevo preparato, perché l'ora è tarda, e concludo: quest'intervento normativo si fonda sui pilastri dell'esigenza di giustizia e di utilizzo delle intercettazioni nel contrasto di reati che - come dicevo prima - destano particolare allarme sociale. Si fonda altresì sui pilastri della segretezza e della tutela della *privacy*, dell'incentivazione della digitalizzazione della macchina delle intercettazioni e della regolamentazione delle modalità di accesso e di sicurezza. A questo ultimo proposito, si demanda poi a un decreto del Ministero della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei cosiddetti *trojan*, che dovranno poi essere caratterizzati ovviamente da sicurezza, inviolabilità e affidabilità.

Noi del MoVimento 5 Stelle siamo certi con questo provvedimento di aver dato un contributo significativo al bilanciamento tra le esigenze di giustizia e quelle di garanzia e dei diritti dei cittadini e, d'altro canto, di aver snellito e razionalizzato le procedure. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato... *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (*Commenti e applausi ironici dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che l'emendamento recepisce integralmente le modifiche approvate dalla Commissione.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. A nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1659, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161.

PRESIDENTE. Convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 21,36, è ripresa alle ore 22,02).

Omissis

La seduta è tolta *(ore 22,03)*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

194ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,

indi del presidente ALBERTI CASELLATI

e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (ore 9,37)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1659.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.900.

PUGLIA, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, c'è un'aggravante ad effetto speciale nel modo di procedere del Governo: non solo avete posto la fiducia in prima lettura su una questione di enorme delicatezza, quale è il tema delle intercettazioni, ma lo avete fatto tramite un decreto-legge, dopo un rinvio che già il Governo giallo-verde aveva chiesto per volontà esplicita del ministro Bonafede nel luglio del 2018. Arrivate oggi, "in zona Cesarini", a porre la fiducia a seguito di compromessi raggiunti in Commissione che stridono con la civiltà giuridica o con quel poco che ancora ne rimane.

Il caso più eclatante è stato il compromesso sull'articolo 270 del codice di rito - vedo qui il sottosegretario Giorgis, con il quale ci siamo confrontati sul punto - il quale ha dato vita a un testo (che sarà approvato dalla maggioranza, non certo con i nostri voti) che addirittura lascia aperta la possibilità di intercettazioni a strascico in modo indiscriminato e non pone quel minimo di rigore ribadito, in modo assolutamente chiaro, dalla nomofilachia recente (sentenza n. 51 del gennaio di quest'anno) secondo cui i reati devono essere connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale e non semplicemente collegati. Su questo non solo vi limitate al collegamento, ma di fatto con l'inserimento della congiunzione «e» unite le due ipotesi al punto tale da far rientrare dalla porta di ingresso principale tutto ciò che è uscito dalla finestra in disprezzo di quanto affermato dalla Corte di cassazione. Ciò fa parte di una cultura che ormai si ispira a quel rigore e a quel giustizialismo - non voglio definirlo forcaiolo perché sarebbe di per sé un abuso di aggettivazioni - ma questo è perché tutto trae origini, come dicevo ieri, da ciò che avete voluto imporre nella legge n. 3 del 2019, cioè nella vostra legge bandiera, che è il decreto spazzacorrotti. Equiparate dal punto di vista dell'offensività penale reati di terrorismo a reati contro la pubblica amministrazione. L'uso improprio di un fotocopiatore è uguale come gravità di fatto al terrorismo, alla mafia e a questi reati. Poi, giustamente, qualcuno della Lega vi fa presente che avete lasciato fuori gli articoli 600-bis e seguenti. Sull'articolo 600-quater - non me ne voglia il collega Pillon - ho una visione leggermente diversa dalla sua perché ritengo che, comunque, gli strumenti a disposizione siano previsti dal codice penale, ma per il resto ha assolutamente ragione. C'è un compromesso al *de minimis* e una svista grossolana da parte della maggioranza e del Governo.

L'elenco sarebbe lungo. Con lo spazzacorrotti avete inasprito le pene; avete previsto pene interdittive perpetue; avete previsto l'agente provocatore e l'uso del *trojan* e adesso in questo decreto-legge consentite l'uso del captatore informatico non solo per i reati commessi dai pubblici ufficiali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio (figura che nella giurisprudenza ha una vastissima e proteiforme raffigurazione). Ebbene, a fronte di ciò rimane sullo sfondo quanto questa maggioranza ci ha consegnato e ci sta consegnando. Ricordo che un giurista illustre, Salvatore Satta, ci ha insegnato che il processo è una pena di per sé. C'è anche un lodo sulla questione prescrizione - l'abbiamo visto in questi giorni - ma è di assoluta evidenza che per voi l'insegnamento di Salvatore Satta significa pena per tutti e processo senza fine. Questo è il manifesto che lascia il Governo rispetto al quale il Gruppo Forza Italia è decisamente contrario e per questo non voterà la fiducia al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei dire due cose al Governo.

Oggi chiedete un'altra fiducia a questa Assemblea e sapete benissimo che ciò che oggi potrebbe apparire un atto di forza è, invece, un atto di estrema debolezza perché potete fare i gradassi nel Palazzo e chiedere la fiducia, già sapendo di poterla ottenere, ma siete coscienti che, invece, la fiducia fuori da questo Palazzo gli italiani non ve la daranno mai più. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Voi siete quelli che chiedete la fiducia con una certa leggerezza, contravvenendo a tutto quanto avete raccontato ai vostri elettori. Mi riferisco soprattutto alla componente del MoVimento 5 Stelle. Voi siete arrivati qui con una narrazione che oggi state smentendo plasticamente con la richiesta di questo voto di fiducia. Eravate quelli che salivate sui tetti, dicendo che il comportamento del Governo di allora era una vergogna, che era vergognosa la richiesta di continue fiducie, che non era un atteggiamento democratico. Ricordo bene chi oggi ricopre la carica di Presidente della Camera dei deputati dire con forza che se il MoVimento 5 Stelle fosse arrivato al Governo mai avrebbe utilizzato la fiducia, perché era una maniera per non tener conto della Camera, del Senato, del Parlamento.

Voi, che per prendere i voti dicevate agli italiani che avreste aperto questi Palazzi come una scatoletta di tonno, oggi invece siete qui usando quella fiducia che tanto avete combattuto.

Questa vostra richiesta di fiducia è però ancora più grave, perché la ponete su una materia che attiene ai diritti fondamentali delle persone: la libertà, la sicurezza e la riservatezza di ogni individuo e di ogni persona. Lo fate con assoluta leggerezza. Non ve ne importa assolutamente niente.

Questo è il motivo che ci fa dire che la vostra richiesta di fiducia al Governo rappresenta una doppia gravità; un Governo che non c'è, è immobile e non ha certo a cuore gli interessi degli italiani. Un Governo che litiga, ogni giorno, su qualsiasi cosa. Mi piacerebbe veramente che gli italiani potessero vedere lo spettacolo che è stato dato ieri nella Commissione giustizia di questo Senato. Mi piacerebbe potessero vedere quanto è accaduto ieri in Commissione giustizia per poter dare un giudizio.

Voi state cambiando i diritti fondamentali delle persone. Non mi riferisco agli assassini, ai terroristi e ai delinquenti. Il decreto-legge che voi portate avanti può impattare infatti anche sulle persone, che magari per una semplice delazione, per un'ipotesi o un sospetto di reato amministrativo, potranno trovare la loro vita sbattuta in prima pagina. Voi state mettendo in piedi una gogna moderna. Sono cambiati gli strumenti, ma la gogna rimane. Con questo provvedimento voi farete partecipare i cittadini a una sorta di Grande fratello; cittadini che non vorrebbero partecipare e che, molto probabilmente, non dovrebbero partecipare al Grande fratello, che state mettendo in piedi.

Certo, capisco che avete una concezione molto particolare dello Stato di diritto. Ricordo le parole del vostro Presidente del Consiglio - per noi gravissime - quando ha detto che lui non è né giustizialista, né garantista. Ciò lede i nostri principi costituzionali. Ricordo anche a voi che per la nostra Costituzione nessun cittadino è colpevole fino al giudizio definitivo. Invece voi oggi volete cambiare lo Stato di diritto, che per tanti anni ha retto la nostra Nazione.

Capisco che, secondo la vostra concezione, un cittadino non è innocente fino a prova contraria ma è colpevole fino a prova contraria, e questo è un fatto gravissimo. Ma state facendo anche di peggio, perché state cambiando il codice di procedura penale con un decreto-legge. Vi assicuro che nessuno mai aveva osato tanto.

In sostanza, con questo strumento a voi sembra di essere forti, perché molto probabilmente il Governo oggi otterrà la fiducia, ma ogni fiducia che questo Palazzo darà al Governo è una picconata nei confronti di quella fiducia che gli italiani - ve lo dico chiaramente - non vi daranno mai più.

Vorrei chiudere il mio intervento, Presidente, chiedendo a questo Governo che cos'è la democrazia. Vorrei chiedere a questo Governo qual è il suo concetto di libertà. Noi la risposta ce l'abbiamo, ma mi piacerebbe tanto sentire cosa ne pensate voi che avete starnazzato a lungo sul concetto di democrazia rappresentativa, voi che avete illuso milioni di italiani perché "uno vale uno", voi che avete illuso gli italiani dicendo loro che avreste cambiato tutto quello che era avvenuto in passato, voi che avete combattuto, voi che avete detto che la fiducia non era assolutamente uno strumento giusto perché eravate per il confronto delle idee, per il dibattito, per le discussioni. Ora, l'unico motivo di gioia - se così si può dire - in questa giornata triste per lo Stato di diritto, è la vostra rappresentazione plastica: predicate bene ma razzolate malissimo. *(Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire riguarda una materia molto complessa, come sottolineato dagli interventi dei rappresentanti degli altri Gruppi che mi hanno preceduto. Negli ultimi anni si è cercato di mettere mano più volte a questa materia con numerosi interventi di riforma, anche in direzioni diverse tra di loro. Devo sottolineare che, nonostante la concitazione e la durezza del lavoro in Commissione giustizia, con grande equilibrio e spirito di collaborazione alcune delle forze di maggioranza che sostengono il Governo hanno trovato la quadra su un buon testo. Un testo pienamente rispettoso della Costituzione, ci tengo a sottolinearlo, viste anche le ultime parole che ho ascoltato. Un testo pienamente rispettoso delle garanzie costituzionali e per questo voglio ringraziare anche il sottosegretario Giorgis, non solo per il suo lavoro in Commissione ma anche per la sua presenza oggi. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di prestare un minimo di attenzione alla senatrice Cirinnà.

CIRINNA' (PD). La Costituzione resta il nostro faro, la Costituzione resta quel luogo virtuale nel quale ogni composizione di disuguaglianze, garanzie e diritti trova una risposta. Rigetto quindi completamente quanto ascoltato nel precedente intervento in tema di rispetto della Costituzione.

Ripeto: il testo al nostro esame tiene insieme la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini mediante i più adeguati strumenti di indagine con l'altrettanto doverosa garanzia dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati. Legalità e garanzia dei diritti: è qui che va creato il punto di equilibrio. *(Brusio)*

Presidente, oltre al richiamo all'attenzione la prego di guardare i colleghi e di invitarli ad un minimo di serietà.

LA PIETRA (FdI). Ma guardati tu!

CIRINNA' (PD). Avete detto che noi non rispettiamo la Costituzione, che noi non rispettiamo le garanzie, almeno rispettate le regole dell'Aula.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Ma guardatevi voi! Siete in due!

CIRINNA' (PD). Vi fate i *selfie* in Aula mentre parliamo della vita delle persone! (*Proteste dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI*).

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, però non vedo fatti drammatici. Ho visto l'Assemblea molto più disattenta in altre occasioni. La verità è che l'Aula non è molto piena e non c'è tutto questo disturbo.

CIRINNA' (PD). Va bene, Presidente, ha ragione lei!

Io parlo di legalità e garanzie dei diritti e ognuno fa il comodo suo. (*Commenti L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Vi prego di lasciare continuare la senatrice. Le farò recuperare il suo tempo.

CIRINNA' (PD). Abbiamo trovato un complicato punto di equilibrio. Segnalo solo alcuni aspetti di questo provvedimento, sui quali abbiamo fatto un lavoro importante.

Abbiamo dato severa disciplina del divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni. Non avremo più, in questo Paese, "sguattere del Guatemala", solo per citare uno dei fatti più noti che andarono sui giornali; non avremo più la vita privata morbosamente messa in prima pagina, allorquando l'intercettazione non ha rilievo né per l'indagine, né per la successiva fase processuale.

Abbiamo altresì dato maggiori garanzie per i difensori, miglior definizione dei casi in cui le intercettazioni possono essere usate, come si dice in gergo, a strascico.

La cornice di principio è molto chiara. Su questo non c'è possibilità di fare polemica politica. Sono chiari la tutela della riservatezza, la garanzia del diritto di difesa e il contraddittorio nella formazione della prova, ma anche la consapevolezza che le intercettazioni sono un fondamentale strumento di indagine, spesso risolutivo, e che dunque devono essere pienamente consentite e valorizzate, seppur nel quadro di una disciplina rigorosa e dettagliata.

Non vi sto dicendo, colleghi, che la soluzione introdotta dal decreto-legge sia comunque la migliore possibile, né che sarebbe quella che io personalmente, che per oltre dieci anni ho lavorato con passione presso la cattedra di procedura penale del professor Cordero, avrei preferito. Diciamo che i margini di miglioramento possono sempre esserci quando si tratta di garanzie e certezza dei diritti per i cittadini. Vi sto dicendo, piuttosto, che riconosco in questo disegno di legge il frutto di un lavoro politico importante, che ha visto l'impegno di tante e tanti di noi e, ripeto, uno sforzo del Governo, che deve essere rispettato.

Quando abbiamo deciso di dare vita a questo Governo - non ce lo dimentichiamo, eravamo nel mese di agosto - è stata per tutti noi una scelta sofferta, ma l'abbiamo fatto per il bene del Paese. (*Commenti dal Gruppo FdI*).

LA PIETRA (FdI). Bene del Paese... (*Richiami del Presidente*).

CIRINNA' (PD). Lo abbiamo fatto per rimettere al centro la politica, con tutta la fatica che la politica comporta. Questi giorni in Commissione giustizia hanno dato il segno della faticosa composizione. Abbiamo deciso di mettere da parte il nostro interesse immediato, l'interesse del singolo e del singolo partito, per aprirci comunque al confronto. Un confronto difficile, con una forza politica da anni

avversaria. Molto spesso non è facile lavorare insieme; lo abbiamo fatto, ripeto, per il bene del Paese, per allontanare gli eccessi di una stagione politica che aveva messo in serio pericolo la tenuta delle istituzioni democratiche. Soprattutto, l'abbiamo fatto per provare a ricucire questo Paese con delle politiche serie, con degli impegni di crescita e sostegno alle fasce più deboli della popolazione, per rimettere al centro le persone, i loro bisogni, i loro diritti. Alla fine, in ogni mio intervento mi troverete qui, su questo punto: rimettere al centro la vita delle persone e i loro diritti.

Con questo spirito abbiamo dato al Paese una legge di bilancio, che ha invertito la rotta, che riavvicina le istituzioni alle esigenze dei cittadini. Pochi avrebbero pensato che ci saremmo riusciti e gli scossoni di questa notte e di questi ultimi giorni ancora fanno venire a qualcuno dei dubbi. Invece è successo, ci siamo riusciti e continueremo a riuscirci, perché la coalizione di Governo non solo ha tenuto, ma ha provato anche a ragionare, secondo una visione e un progetto.

È proprio su questo, sul progetto per dare risposte e migliorare il Paese, che noi ci impegniamo ad andare avanti, anche sulla giustizia. Il tema è sicuramente uno dei più delicati, se penso alle tante differenze di impostazione della cultura politica del Partito Democratico rispetto a quella del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo aperto una discussione, un cantiere franco, leale, faticoso: il cantiere sul processo civile, sul processo penale, sulla ragionevole durata dei processi e anche quello, spinosissimo, sul tema della prescrizione. Questo è l'unico modo che c'è per andare avanti. Anche su questo il Partito Democratico e - permettetemi di dirlo - i compagni e amici di Liberi e Uguali e anche il MoVimento 5 Stelle hanno agito con profondo senso di responsabilità, consapevoli che accettare la sfida della politica significa anche cercare un punto di incontro, quel momento di sintesi necessario per rimanere uniti in questo Governo.

La parola chiave, cari colleghi, è sempre la stessa: responsabilità, quella responsabilità politica che abbiamo visto indebolirsi in modo preoccupante negli ultimi anni, come se quel che accade dentro questi Palazzi non sia sempre sotto gli occhi dei nostri cittadini e come se la legittimazione democratica di questo nostro agire non conti più. Non c'è stata responsabilità in tanti, troppi lunghi momenti e solo in parte in questa nuova stagione stiamo rimediando con fatica. Penso al nostro recente voto sul caso Gregoretti, che ha sanato una ferita sanguinante inferta alla tenuta delle istituzioni democratiche con il voto sul caso Diciotti, ribadendo che la violazione del principio di umanità e dei diritti fondamentali non può sfuggire al giudice solo perché si pretende che sia un atto politico.

Noi siamo stati responsabili e leali e abbiamo preso una strada complessa. Stiamo provando a costruire un progetto per il Paese e vogliamo farlo insieme, senza irrigidirci in modo strumentale e mettendo davvero al centro solo e soltanto l'interesse dell'Italia e i desideri e i bisogni dei nostri concittadini. Solo così potremo essere credibili e reggere ai tanti scossoni.

Lo dico soprattutto alle colleghe e ai colleghi della maggioranza, con cui parliamo spesso della necessità di ricucire il Paese e costruire coesione sociale. Diciamo spesso che, in questo tempo, le identità sono state usate come strumento di esclusione e che ci vorrebbero maggiore solidarietà e rispetto di ogni diversità.

Fatemelo dire in modo spassionato, senza troppo girarci intorno: con quale credibilità pensiamo di poterlo fare se, invece, al nostro interno ci dividiamo in modo strumentale, non riusciamo a discutere in modo equilibrato e ci contrapponiamo per piccoli interessi di bottega? Che esempio stiamo dando mentre ci occupiamo di temi delicatissimi che riguardano la sicurezza e i diritti dei cittadini?

Concludo ricordando una scena grave e penosa che ha segnato i lavori parlamentari sul decreto-legge in esame: l'occupazione di ieri della Commissione giustizia da parte di un manipolo di senatori della Lega che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Questo non deve essere consentito. In quel momento la dignità di tutto il Senato è stata calpestata con metodi che ricordano un tempo lontano che non vorremmo vedersi ripetere. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Ciò è stato fatto per motivi strumentali o - meglio - usando in modo

strumentale e vergognoso la protezione dei più deboli e delle vittime di pedopornografia. Voi infatti avete tirato in ballo questo argomento in modo strumentale. Non è questo l'esempio che dobbiamo dare e mi auguro davvero che questi comportamenti vengano severamente sanzionati dalla Presidenza. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, inizio il mio intervento con qualche osservazione per inquadrare questa discussione in tema di intercettazioni che, in realtà, esiste da molto.

Partiamo dai principi, visto che mi sembra che qui si stia partendo dalla fine. Il sistema delle intercettazioni deve essere inquadrato a livello costituzionale. Abbiamo due norme fondamentali in materia scritte nella nostra Carta fondamentale, a cominciare dall'articolo 15. Do inoltre lettura non del programma elettorale della Lega Nord, ma della sentenza della Cassazione Sezioni unite penali n. 51 del 2020, che richiama una sentenza della Corte costituzionale. Ci sono due distinti interessi che vengono in rilievo in materia di intercettazioni. Vi è quello inerente la libertà e la segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili; e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati; anch'esso un interesse di rilievo costituzionale.

Secondo tale sentenza i valori della personalità inducono la giurisprudenza costituzionale a ritenere che lo spazio vitale che circonda la persona è una parte necessaria, ed è per quello che l'esigenza di repressione dei reati corrisponde a un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile, ma ciò nel rispetto dell'inviolabile diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni.

Tutto ciò per dire cosa? Che proprio per questo la materia delle intercettazioni è molto delicata e complessa: per un verso c'è l'interesse a reprimere il crimine; per un altro, c'è l'interesse al rispetto della sfera umana e alla riservatezza. Per queste ragioni il tema delle intercettazioni ha dato vita a discussioni complesse e da tanti anni vengono sollevati dibattiti in materia.

Riteniamo infatti che una materia così difficile debba essere affrontata con equilibrio e ponderazione, e non di certo - e ciò è veramente un abuso totale di una prerogativa del Governo - con un decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Possiamo giocare con i termini sui giornali, sui palchi e al bar dello sport, ma se per un verso la necessità e l'urgenza di una riforma della giustizia fa parte ormai del patrimonio linguistico di tanti programmi elettorali - rimasti però inattuati - va precisato che non si tratta della stessa necessità e urgenza di cui parla l'articolo 77 della Costituzione, perché quest'ultima permette che si adotti una normativa con un provvedimento che comprime i tempi della discussione. E non è questo il caso: se l'urgenza di una riforma della giustizia esiste, oggi la straordinaria urgenza di modificare la normativa sulle intercettazioni non c'è. Questo è dimostrato *per tabulas*.

Il fatto stesso che sia previsto nello stesso provvedimento il rinvio dell'entrata in vigore della norma - quindi non entra in vigore al momento della sua pubblicazione ma qualche mese più avanti - fa venire meno i requisiti per emanare un decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Questo è gravissimo.

Attenti all'incostituzionalità, che ieri è stata sollevata anche dal presidente Ostellari. Collegati, applicare norme incostituzionali in base a strumenti incostituzionali in materia di giustizia - più che in tutte le materie - provoca effetti gravissimi. Il tema era stato già sollevato sul noto provvedimento cosiddetto spazzacorrotti (le leggi sono cose serie ed è brutto usare questi termini per una legge). Cosa ha significato una pronuncia di incostituzionalità? Ha comportato che alcune persone hanno subito un'illegittima detenzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Questa è la gravità che si commette in materia di giustizia.

Torniamo a parlare di intercettazioni. Chiunque guardi uno schema che riporti l'uso attuale delle intercettazioni e l'uso delle intercettazioni in base alla nuova norma, considerando anche l'entrata in vigore, saprà benissimo quando far partire i procedimenti e i lavori.

Le intercettazioni sono delle prove in base alle quali possono essere stabilite delle condanne.

Invece su questo tema il dibattito in Commissione ha raggiunto livelli oserei dire kafkiani, che hanno lasciato grandissimi dubbi e perplessità. Vi sono stati tre nodi fondamentali. Il primo: non se n'è parlato, si è sopresseduto, si è fatto finta di non sentirlo, riguarda dichiarazioni molto gravi in Commissione da parte delle società private erogatrici delle tecnologie delle intercettazioni.

Perché colleghi, cittadini, voi tutti, le intercettazioni vengono realizzate materialmente da ditte private e i file sono in loro possesso. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Tali società hanno dichiarato l'impossibilità o comunque l'estrema difficoltà di conferire i dati in originale, cioè i dati autentici.

A seguito delle audizioni è emerso un altro rilievo; forse non occorre che lo dicessero i procuratori, perché molto spesso emerge anche dalla lettura dei giornali. La riservatezza delle intercettazioni fatte e la non divulgazione delle stesse non è un principio solido all'interno della nostra struttura, anche sotto il profilo tecnico; per le intercettazioni è un po' come per i segreti: quando lo si dice a più di una persona è già pubblico.

Per un verso, dunque, è giusto reprimere i reati, ma non è giusto che la vita privata dell'intercettato vada in pasto al pubblico. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Chi è in Aula ricorderà i fatti accaduti nella precedente legislatura al presidente Azzolini, che perse anche la Presidenza della Commissione bilancio e fu oggetto di un interesse mediatico, al di là di quello giudiziario, sulla base di presunte parole dallo stesso proferite e considerate ingiuriose nei confronti di alcune religiose. La gravità di quelle parole fu considerata più pesante del reato che gli veniva contestato. Questo succede quando l'intercettazione viene divulgata e ad oggi non c'è un sistema che garantisca che ciò non accada.

Quando in Commissione si è fatto un riferimento a tale situazione è stato detto che anche con il processo civile telematico si è cominciato un po' senza sapere esattamente come funzionava. Tuttavia se si paragona un sistema di gestione tecnica di intercettazioni al processo civile telematico bisogna considerare che stiamo parlando di due mondi diversi: spesso nel diritto civile sono in ballo interessi economici che riguardano anche il mondo personale, ma nel settore penale si incide sulla libertà personale, quindi non si può adottare un sistema senza essere sicuri al 100 per cento che tutto funzioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

La seconda perplessità è sorta perché abbiamo passato ore in Commissione fra sospensioni, rinvii ed elucubrazioni - non per richiesta dell'opposizione, perché la maggioranza si è fatta ostruzionismo da sola - per esaminare un emendamento. Ebbene, nel corso di tutta quella serie di eventi e di rinvii si è arrivati veramente a partorire il famoso topolino. Mi chiedo però se quel braccio di ferro era sulla norma o se dietro c'era qualcos'altro. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. La conclusione a cui siamo giunti, però, è molto semplice visto che si parlava di contemperamento di interessi, da una parte quello di reprimere i reati e dall'altra parte tutelare la sfera umana. Il risultato ottenuto è che è stato calpestato il diritto alla libertà e alla segretezza: un emendamento del relatore, approvato in Commissione, ha infatti esteso in modo improprio, illegittimo e inopportuno l'uso delle intercettazioni. Invece è stato represso l'interesse a voler perseguire i reati. Il collega Pillon in dichiarazione di voto sicuramente illustrerà meglio questo punto, perché avete voluto estendere le intercettazioni a tutto, ma non ai reati di pornografia minorile. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Avete voluto estendere l'uso di uno strumento così invasivo, ma forse lo Stato di polizia e lo Stato di diritto per voi esistono a singhiozzo a seconda dell'interesse che volete tutelare. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, questo è un dibattito sulla fiducia quindi, più che sugli aspetti di merito del provvedimento, del quale hanno parlato numerosi colleghi del Gruppo di Forza Italia evidenziando i problemi, i pericoli e le inadeguatezze delle norme faticosamente definite ieri, nelle modalità tutt'altro che trasparenti e chiare che abbiamo visto, credo ci si debba soffermare proprio sulla fiducia al Governo, perché questo è un voto di fiducia a chi e su cosa.

Mentre noi votiamo la fiducia ci sono persone, che hanno fatto nascere questo Governo, e che invece con conferenze stampa, annunci e proclami di fatto lo picconano, cosa che personalmente non solo non mi dispiace, ma condivido perché questo Governo non lo apprezzo. Parlo soprattutto delle peripezie del senatore Renzi, che un giorno si alzò in quest'Aula, quando faceva parte del Partito Democratico quando il partito che ha fondato e che oggi dirige ancora non esisteva, e sorprese tutti annunciando (lui che era molto critico nei confronti dei 5 Stelle) che invece doveva nascere il governo Conte-*bis*. Ora polemizza sulle televisioni su Conte che fa il *leader* di maggioranze diverse, cosa che noi possiamo dire, ma che certo non può dire Renzi, colui che ha battezzato questo esempio di trasformismo di Governo, salvo poi far finta di pentirsi successivamente. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

La condotta di Conte è certamente incommentabile e spregevole. In Italia ci sono stati molti Presidenti del Consiglio di più Governi, ma non si era mai visto nella stessa legislatura un presidente del Consiglio di maggioranze diverse, alternative e addirittura confliggenti tra loro. Ma Renzi ha tenuto a battesimo questa formula; oggi scopre il presidenzialismo e l'elezione del presidente del Consiglio: venga a lezione sui banchi del centrodestra su questi temi che sosteniamo da anni e che vogliamo introdurre nella legislazione italiana. Forza Italia, i Governi Berlusconi e il centrodestra introdussero l'elezione del presidente del Consiglio in una riforma costituzionale, che poi un *referendum* confermativo purtroppo non approvò. Quindi, i ritardatari fanno sempre piacere, ma non possono rivendicare alcuna credibilità nel fare proposte strumentali, cui non crediamo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Anche perché, Presidente, questo è un dibattito sulla fiducia: leggiamo sui giornali che si svolgono vertici di maggioranza - non so quale maggioranza - sulla legge elettorale e leggiamo che vogliono il proporzionale: il *suk* permanente, la trattativa costante di posti e sottoposti. Noi ci opporremo al proporzionale, che è la vittoria della non scelta e la vittoria del trasformismo. Bisogna formare le coalizioni prima, far sapere agli elettori quali sono i programmi, quali sono le indicazioni di Governo: questo è stato lo spirito con cui Berlusconi ha fondato e costituito il centrodestra venticinque anni fa e lo ha animato. Al di là dei numeri di questa fase politica, il centrodestra ha una sua unità, una sua storia e una sua vocazione presidenzialista, che nei vari filoni della destra politica italiana e della vicenda politica di Berlusconi ha sempre trovato, non solo propositi, ma anche norme attuate, caro Renzi. Quindi, non prendiamo lezioni dai bugiardi del presidenzialismo ritardato che non credono a quello che dicono. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Lo dico anche ai colleghi di Italia Viva che voteranno la fiducia tra poco, partito che non esisteva quando è stato fatto nascere il Governo e vedremo poi sul campo che numeri e che rappresentatività avrà: come si concilia un'istanza presidenzialista con la legge elettorale proporzionale? La vostra preoccupazione è infatti quella della quota di accesso, perché forse il 5 per cento è troppo alto per chi aveva il 40 per cento e ha dilapidato un capitale di consenso proprio per la sua scarsa credibilità. Allora altro che responsabili in soccorso! E se qualcuno, eletto con il mandato elettorale di Forza Italia, pensasse oggi, invece di cambiare (perché devono cambiare), che il cambiamento sia il soccorso a Renzi e a Conte, mostrerebbe un atteggiamento miserabile, Presidente, altro che responsabili! *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Diciamolo con chiarezza, perché il rispetto del mandato elettorale e la coerenza dei comportamenti restano un valore essenziale nella democrazia italiana. Invece, in quest'Aula si è fatto mercimonio di posti di Governo, di posizioni di potere e si è fatto nascere un Governo che ha portato l'Italia all'ultimo posto della classifica economica.

Non parlo neanche dello scempio che si fa del diritto e sulle intercettazioni. Come si fa a votare la fiducia al Governo del disastro economico del Paese? Come si fa a votare la fiducia al Governo del trasformismo? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Ai presidenzialisti in ritardo diamo appuntamento alle elezioni, perché il Paese prima o poi si pronuncerà e spazzerà via bugiardi e trasformisti e darà al centrodestra il Governo dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, con la conversione in legge del decreto-legge sulle intercettazioni che ci aggiungiamo a votare, abbiamo raggiunto un equilibrio tra il diritto alla *privacy*, il diritto alla difesa e il sacrosanto diritto di tutti i cittadini onesti ad avere uno Stato che contrasti i delinquenti con tutti gli strumenti a sua disposizione, primi tra tutti le intercettazioni e i captatori informatici. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ma non è di questo che vi voglio parlare. Non è per questo che ho preso la parola. Vi voglio parlare di un fatto grave che è accaduto ieri in Commissione giustizia. Non mi riferisco tanto all'occupazione dell'Aula della Commissione giustizia da parte dei colleghi della Lega, ma all'accusa gravissima che ci è stata mossa per non aver votato un loro emendamento. I colleghi della Lega hanno infatti sostenuto, prima ieri in Commissione e poi anche in Aula con il loro Capogruppo, che noi avremmo avuto la volontà politica di rendere inefficaci le indagini nei confronti dei pedofili e di coloro che abusano dei bambini. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris).* Quest'accusa è di una gravità tale che non posso lasciarla passare impunemente. *(Commenti della senatrice Saponara).*

Veniamo a ristabilire la verità, allora. L'emendamento in questione è il 2.41, a prima firma del senatore Pillon. Esso prevede l'estensione della possibilità di avvalersi delle intercettazioni anche per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*. Sono i reati previsti dal codice penale per punire la prostituzione minorile, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico. Peccato, però, che chi ha scritto questo emendamento ignorasse che l'articolo 266 del codice di procedura penale già prevede la possibilità di intercettare quei reati che sono puniti con più di cinque anni di reclusione. Pertanto, per i reati di cui agli articoli 600-*bis* e al 600-*ter*, oggetto dell'emendamento, già è possibile avvalersi delle intercettazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris).* Quindi, è evidente che noi non potevamo far diventare legge un provvedimento che contiene due errori così marchiani, due errori da matita rossa, due errori da bocciatura all'esame da avvocato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ciò che residuava di possibile utilità in questo emendamento era l'estensione dell'intercettabilità al 600-*quater*, cioè alla detenzione di materiale pornografico. È per questo che noi abbiamo offerto alla minoranza la possibilità di fare insieme un disegno di legge che aumentasse le pene per questo reato, portandole, appunto, al di sopra dei cinque anni per consentire le intercettazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Come abbiamo fatto questa proposta? Abbiamo presentato un ordine del giorno, e sapete che fine ha fatto? Il Presidente della Commissione l'ha respinto, giudicandolo inammissibile. Sapete a che partito appartiene il Presidente della Commissione giustizia? Alla Lega! Quindi, di che cosa stiamo parlando? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Potrei fermarmi qua, ma l'accusa che ci è stata mossa mi irrita e mi infastidisce così tanto che voglio andare oltre. Voglio dire, ai presentatori di questo emendamento, che hanno certificato e hanno consegnato agli atti a imperitura memoria, che siete degli asini! Siete degli asini! *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Pillon).*

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, si rivolga alla Presidenza, anche con quest'epiteto se vuole.

CRUCIOLI (M5S). Il dato politico rilevante, però, non è l'ignoranza dei senatori della Lega. No, non è questo: il dato politicamente rilevante è che la Lega è disponibile, anzi, incline alla mistificazione, è incline alla strumentalizzazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo mi porta a fare luce su un aspetto sul quale sto meditando da un po' di tempo: credo che il MoVimento 5 Stelle debba avere finalmente il coraggio di riconoscere il proprio errore, l'errore di aver governato per troppo tempo con la Lega. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ovviamente non posso chiedere scusa per questo ai cittadini e agli elettori, perché non sono il rappresentante legale del MoVimento 5 Stelle, ma voglio farlo a mio nome. Davanti a quest'Assemblea, che rappresenta la Nazione, io chiedo scusa perché in ritardo ho capito che cosa rappresenta la Lega. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. In ritardo ho capito qual è la natura di un partito che strumentalizza ciò che di più sacro ha una comunità, che dovrebbe andare al di là dei colori politici, vale a dire i simboli religiosi e la tutela dei bambini. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, non l'ho interrotta, ma credo che non sia consono al linguaggio da usare in Parlamento rivolgersi direttamente con un epiteto ai colleghi.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1659 e della questione di fiducia (ore 10,27)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, cari colleghi, caro signor Sottosegretario, annuncio immediatamente che il Gruppo Italia Viva voterà a favore dell'approvazione di questo provvedimento, anche se ovviamente non possiamo dirci pienamente soddisfatti del suo contenuto per i motivi che abbiamo già manifestato.

Tale insoddisfazione non è emersa solo ieri e avantieri, ma anche nel corso dei lavori della Commissione, contrariamente a quanto detto da qualcuno ieri, in particolare in Aula. Non è affatto vero che tra le forze di maggioranza presenti agli incontri molto importanti che hanno consentito di raggiungere risultati - con il confronto serio al quale siamo abituati - il Gruppo Italia Viva - ero io presente - abbia detto che c'era consenso unanime, perché rimaneva un tema che è stato oggetto della discussione di questi giorni, di cui parlerò testé. Dispiace doppiamente che queste parole siano state dette in particolare da chi ha in effetti ricoperto cariche particolarmente elevate; io ritengo avrebbe dovuto mantenere un profilo più alto e rispettare meglio la verità delle cose, ma, soprattutto, avrebbe dovuto aver rispetto delle opinioni altrui e, nella fattispecie, di noi di Italia Viva, che in buona sostanza pretendiamo, abbiamo preteso e pretenderemo il rispetto delle regole, delle persone, dei loro diritti e delle garanzie apprestate dal nostro sistema giudiziario e dalla nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*. Su questo non intendiamo transigere, né oggi, né domani. Devo dire, infatti, che in quella circostanza avevamo fatto presente la nostra posizione su un particolare argomento sul quale tornerò più tardi.

Veniamo al merito del provvedimento.

La materia trattata è stata oggetto di un nutrito dibattito che impegna da anni avvocati, magistrati e lo stesso legislatore. Quella delle intercettazioni e del loro utilizzo è infatti materia delicatissima sia per gli interessi in ballo - tra l'altro, spesso, anche confliggenti tra loro - sia e soprattutto a causa del processo tecnologico che investe, che talvolta rende anche difficoltoso il contemperamento degli interessi di cui ho parlato in precedenza. Voglio ricordare, per esempio, che noi di Italia Viva avevamo presentato due emendamenti. Ebbene, nel discutere con gli Uffici e con lo stesso Sottosegretario - cui do atto dell'assoluta disponibilità al dialogo, al confronto e alla correttezza - io stesso mi sono reso conto che una delle due proposte emendative era di fatto inapplicabile per i sistemi che governano oggi la materia delle intercettazioni (le società ce l'hanno detto in maniera molto chiara nel corso delle audizioni). L'altra proposta, che a mio parere avrebbe potuto essere approvata, sostanzialmente equiparava la messaggistica acquisita nel corso delle intercettazioni alle cosiddette comunicazioni, applicando quindi quella disciplina. Tale emendamento probabilmente sarebbe stato di più facile applicazione, ma non ci siamo neanche impuntati, rendendoci conto della difficoltà nella sua applicazione e abbiamo detto che magari si farà più avanti cercando di migliorare il sistema.

Si innesta in questo contesto un ulteriore problema: quello dell'accessibilità ai dati personali di un individuo, delle sue conversazioni; in una parola, della sua vita privata, della sua intimità. Tale problema è dato dall'odierna facilità con cui si divulgano le informazioni, che impone e ha imposto di regolare al meglio la materia.

Sicuramente con questo provvedimento si sono fatti passi in avanti davvero molto importanti; in qualche modo si sono raggiunti risultati ragguardevoli, sui quali da tempo si discuteva. Per esempio, si distingue tra il contenuto rilevante e irrilevante delle comunicazioni intercettate, assegnando altresì al pubblico ministero la responsabilità di giudicare tale rilevanza nonché la responsabilità di custodire eventualmente il materiale rilevante. Tutto questo evidentemente esprime maggiori garanzie a favore del diritto di difesa.

A fianco a questo importante passo avanti si è finalmente posto mano a un tema estremamente rilevante: quello cui accennavo della riservatezza e della segretezza. Siamo consapevoli di quale danno sia stato fatto in diverse circostanze quando è stato pubblicato materiale oggetto di intercettazioni che, pur privo di rilevanza nell'ambito del procedimento penale nel quale era stato acquisito, è stato divulgato con gravissimo pregiudizio al diritto alla *privacy* e al diritto alla riservatezza delle persone, talvolta messe pubblicamente alla berlina.

Ebbene, con il provvedimento che ci occupa si è finalmente posto rimedio e di fatto si è prevista la segretezza di tutto ciò che risulti irrilevante, che quindi non potrà essere pubblicato e dovrà essere conservato in un archivio la cui responsabilità ricade sul pubblico ministero. Questo è un dato, a mio parere, estremamente rilevante che consente di fare grandi passi avanti nella tutela, reclamata da sempre, della riservatezza e della segretezza dei dati personali.

Insomma, la materia è stata regolamentata decisamente meglio, pur nelle oggettive difficoltà incontrate nel corso dei lavori che - lo voglio precisare - non sono stati affatto facili proprio per la delicatezza della materia trattata. A tale riguardo, è doveroso respingere al mittente le accuse di chi ha detto che qualcuno ha voluto rallentare strumentalmente i lavori per una ricerca di visibilità. Chi fa queste affermazioni manifesta la convinzione di essere depositario della verità; manifesta di voler imporre il proprio pensiero su una materia così delicata, senza il benché minimo rispetto delle garanzie previste nel nostro sistema giudiziario, persino quelle minime. In questo senso non chiedo scusa ai colleghi per le reiterate interruzioni che ci sono state nel corso dei lavori che, come sapete, sono state in gran parte a me attribuibili. Non vi chiedo scusa perché chi mi conosce (quindi anche voi) sa che lavoravo per difendere quei principi che voi stessi difendete. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*). Non vi chiedo scusa per questo motivo, avendolo fatto con il convincimento che fosse necessario imporre almeno il minimo rispetto di quei principi e di quelle garanzie. Non lo faccio per scarso rispetto, ma per le motivazioni che vi ho appena detto. Sapete, infatti, che porto sempre il massimo rispetto nei confronti di tutti i colleghi e mai

mi permetterei di discutere opinioni differenti dalle mie: giuste o sbagliate che io le ritenga, porto sempre rispetto nei confronti di tutti. Esigo, però, che venga portato altrettanto rispetto nei confronti del nostro pensiero su questa materia così delicata.

È opportuno anche chiarire che il punto non condiviso nel corso del confronto così serrato di maggioranza è stato quello dell'utilizzabilità in procedimenti diversi delle intercettazioni raccolte in un procedimento autonomo. La materia era da anni oggetto di ampio dibattito, andato avanti con sentenze di diverso contenuto e diversa portata, sino alla sentenza che già la collega Stefani ha richiamato in questa sede. Non si tratta di una sentenza qualsiasi, ma di una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del gennaio 2020 che finalmente aveva messo ordine in quella materia. Poiché un principio di diritto è stato esaustivamente stabilito, a quei principi credo avremmo dovuto attenerci. È per questo che ci siamo battuti in quella sede di discussione e di confronto all'interno della maggioranza, intendendo applicare i principi di quella sentenza, che pur non essendo il massimo e non rispettando il mio pensiero - forse ho un po' di deformazione professionale perché sapete che faccio l'avvocato - tuttavia sicuramente avrebbe potuto mettere maggiore ordine rispetto a quanto si è fatto. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

Si è detto che talune forze di maggioranza hanno ritenuto eccessivo il rigore del principio sancito dalla Cassazione a sezioni unite. La volontà era quella di discostarsi da quel principio in nome di un giustizialismo non condivisibile - credo - che pretendeva di mortificare le garanzie dei cittadini e la decisione stessa della Cassazione. Per questi motivi i lavori hanno subito un rallentamento e si è giunti a una soluzione di compromesso che, seppure non pienamente soddisfacente a parere di chi vi parla, consente comunque una tutela pur minima delle garanzie e anche l'utilizzo delle intercettazioni acquisite in altro processo laddove ci si trovi in presenza di reati particolarmente gravi. In ogni caso, continueremo nel nostro lavoro di tutela delle garanzie dei cittadini.

Italia Viva non si presterà mai a mortificare i principi cardine del nostro sistema giudiziario e continuerà a battersi per l'affermazione di una giustizia giusta e adeguata ai principi che la nostra Costituzione prevede. Pertanto, in questo contesto - non è una minaccia, né un avvertimento, ma solo un principio che intendiamo applicare e continueremo ad applicare - confermo il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI e del senatore Mirabelli)*.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, Fratelli d'Italia voterà contro la fiducia richiesta dal Governo e voterà contro un Governo paralizzato dai litigi interni, indeciso su tutto e minato dall'opera di un sabotatore che ogni giorno non perde occasione per minare la credibilità del Presidente del Consiglio e dell'intera maggioranza dopo esserne stato il principale fautore.

Voteremo contro questa fiducia perché riteniamo che gli italiani meritino di essere governati in un modo molto diverso da quello che, purtroppo, in questi mesi ha caratterizzato la maggioranza e il Governo. Siete paralizzati infatti dalle vostre divisioni e dalla vostra incapacità di ispirarvi a un progetto comune. Tutto vi divide tranne la volontà di impedire al popolo italiano di esprimersi liberamente sulla scelta di coloro che lo devono governare. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questa è la verità.

Anche quando, fra mille difficoltà, arrivate a prendere una decisione, lo fate rimanendo sordi agli allarmi che da ogni parte vi vengono rivolti. Come in questo caso, sull'argomento oggi al nostro esame, molto delicato, come hanno sottolineato molti di coloro che sono intervenuti in discussione generale e, in modo mirabile, la senatrice Garnero Santanchè, ricordando come qui siano in gioco principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, che voi calpestate, rimanendo sordi all'allarme del Garante della *privacy*, agli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che sono venuti in Commissione. Caro senatore Cucca, ma quale compromesso? Ha ascoltato anche lei i magistrati che sono

venuti a spiegarci quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c'è! (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Eppure siete andati avanti e andate avanti ancora, senza ascoltare l'Avvocatura. Anche i rappresentanti degli avvocati sono venuti in Commissione a spiegarci come sia difficile in questo momento poter applicare tale riforma. Non avete ascoltato soprattutto le società - che sono e saranno incaricate di procedere alla captazione, attraverso i *trojan*, delle conversazioni private dei cittadini - che ci hanno spiegato come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura. Tutto questo ce lo ha detto il Garante della *privacy* e ce lo hanno confermato le principali società incaricate di procedere alle intercettazioni; un allarme che voi non avete ascoltato.

C'è ancora di più: sapete molto bene infatti che non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori. Non c'è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle procure è quello di concentrarle in un dvd e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel dvd. Viene conferito un *file* finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato.

A questo aggiungiamo, cari colleghi - e gli italiani vi giudicheranno per questo - che questi *virus* che vengono inoculati in ogni dispositivo che ogni cittadino ha a sua disposizione, anche nel semplice telefonino, trasformano ogni nostro cellulare non soltanto in una trasmittente per cui dall'altra parte è possibile ascoltare quello che diciamo, è possibile guardare dal buco della serratura di ogni cittadino italiano; ripeto non è ancora questo il problema. Il problema è che ogni nostro telefonino, infatti, non soltanto viene trasformato in una trasmittente, ma diventa anche ricevente. Non è il procuratore della Repubblica, non è la polizia giudiziaria che procede direttamente a queste operazioni, sono società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi *file*, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie. Cosa succederà se per odio politico, per antipatia o per qualsiasi genere di contrapposizione, queste società inoculeranno nel cellulare di un privato cittadino foto compromettenti, false, conversazioni false o cancelleranno prove a favore? Non c'è nessun sistema oggi che possa garantire l'immunità da questo pericolo.

Capite allora molto bene come sarebbe stato opportuno accogliere l'invito, l'allarme che tutti hanno sollevato, affinché si rimandasse l'entrata in vigore di una riforma così delicata e così importante fino al momento in cui da un lato le procure saranno in grado di affrontare questo compito e, dall'altro, il progresso scientifico sarà in grado di garantire la difesa dal pericolo di un "grande fratello" che veramente incombe su tutti noi.

Come se non bastasse, altro che potenziamento del segreto! Abbiamo ascoltato i rappresentanti della stampa in Commissione giustizia: il diritto di cronaca, viste le modifiche che avete apportato con il decreto-legge poi confermato anche dal mega-emendamento, renderà possibile divulgare all'opinione pubblica qualsiasi risultato derivante da intercettazioni e captazioni, esponendo al pubblico ludibrio le persone e trasformando la stampa molto spesso in una vera gogna mediatica nei confronti di un cittadino che disgraziatamente dovesse incappare magari in prove create artificialmente e false a suo carico. Chi lo risarcirà? Chi risarcirà quel cittadino degli affetti persi, del lavoro perso, del discredito nei confronti dell'opinione pubblica? Questa è la grande responsabilità che voi oggi, votando questo decreto-legge, vi state assumendo perché, cari colleghi, l'idea di esternalizzare le indagini affidando uno strumento così delicato a società estranee, è foriero di tali rischi per cui chiunque si rende conto che state facendo un balzo nel buio, violando i fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino italiano.

Anche per questo noi voteremo contro la fiducia. (*Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Vitali. Congratulazioni*).

GRASSO (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, sebbene nelle ultime ore si sia consumato un dibattito "lunare" intorno a questo decreto-legge, mi sembra utile descriverne il merito in sintesi.

È innegabile che le intercettazioni telefoniche e ambientali siano una formidabile risorsa per gli investigatori e che, per determinati reati, esse siano il principale, se non l'unico, strumento attraverso il quale possono essere acquisite prove e riscontri. La necessità di affinarne e perfezionarne l'uso corrisponde all'esigenza dello Stato di essere più efficace nel perseguimento di delitti che hanno un grande impatto sulla società, come quelli di natura mafiosa e corruttiva; d'altro canto, quando si fa ricorso alle intercettazioni, si sconfina nella sfera privata dei cittadini in maniera profonda e invasiva e ciò impone quindi un'approfondita riflessione sul complesso di garanzie nei confronti di chi, in maniera diretta o indiretta, sia intercettato.

Il legislatore è intervenuto più volte su questa delicata materia ed è nuovamente chiamato a operare un bilanciamento tra tre esigenze parimenti rilevanti: la segretezza delle indagini, la tutela della *privacy*, il diritto all'informazione.

La legge Orlando aveva un impianto solido. Con questo decreto-legge e con il successivo lavoro in Commissione abbiamo apportato i necessari correttivi, voluti innanzitutto dagli operatori del diritto, che ci hanno fornito nel corso delle audizioni numerosi spunti e osservazioni. Era, in primo luogo, necessario prorogare l'entrata in vigore della legge Orlando per poter consentire agli uffici competenti di riorganizzarsi in termini di strutture e personale, soprattutto in tema di digitalizzazione. Come sempre, infatti, non basta scrivere buone leggi, se poi non sono accompagnate da un percorso che realizzi, in concreto, e non solo sul piano teorico, gli orientamenti elaborati dal Parlamento. Il Governo ci ha assicurato che le tecnologie sono state aggiornate e i due mesi di proroga sono giustificati dalla necessità di adeguare formazione e organizzazione da parte degli uffici di procura, nel caso di modifiche al testo iniziale del decreto-legge. Queste sono le ragioni della proroga di due mesi.

In secondo luogo, al fine di garantire la correttezza delle operazioni, si è ripristinato il testo del codice di procedura penale vigente prima della riforma, conservando però le norme che regolano l'utilizzo del *trojan* e la destinazione del materiale intercettivo all'archivio digitale istituito presso le procure. A tal proposito, abbiamo esteso la possibilità di utilizzo del cosiddetto *trojan* anche per l'intercettazione di delitti contro la pubblica amministrazione commessi da incaricati di un pubblico servizio oltre che da pubblici ufficiali.

È stato, inoltre, restituito al pubblico ministero il ruolo di *dominus* della fase di esecuzione delle operazioni, anche per vigilare, affinché non vengano trascritte espressioni lesive della reputazione o i dati sensibili. Come forma di garanzia si è ripristinata la possibilità che all'udienza di stralcio partecipino anche i difensori, che potranno estrarre copia delle intercettazioni.

In terzo luogo si sono modificate alcune disposizioni delle norme di attuazione del codice di procedura penale che riguardano l'archivio delle intercettazioni e i requisiti tecnici dei programmi informatici per le intercettazioni mediante *trojan*, da definire attraverso decreti del Ministro della giustizia.

In Commissione giustizia si sono inoltre introdotte alcune importanti modifiche, che non sto qui ad elencare per la brevità del tempo a disposizione. Tra le più rilevanti, per esempio, vi è l'aver inserito tra i reati per cui sono consentite le intercettazioni quelli commessi con il cosiddetto metodo mafioso o al fine di agevolare associazioni di stampo mafioso, cosa che era sfuggita nella prima stesura del decreto-legge.

Infine, va messo in risalto l'inserimento del deposito delle intercettazioni, oltre che nel corso della procedura cautelare e dopo la conclusione delle indagini, anche nel caso del giudizio immediato (altra cosa che era sfuggita cui è stato trovato rimedio nella fase emendativa in Commissione).

Dopo l'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei ministri, a gennaio è intervenuta una sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione sull'utilizzazione delle intercettazioni come prova nei procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate. Si tratta di una sentenza interpretativa dei contrasti giurisprudenziali, la quale stabilisce il principio di diritto per cui l'utilizzazione può essere consentita per reati per cui sono ammissibili le intercettazioni. Questo è quanto è stato trasfuso in un emendamento del relatore in Commissione che ha fatto diventare legge un principio della Corte di cassazione. Non dobbiamo dimenticare che la sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione era intervenuta proprio perché le norme non erano chiare e vi era bisogno di una legge chiara. Oggi abbiamo una legge chiara su come bisogna usare le intercettazioni per reati diversi da quelli per cui sono state autorizzate.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Questo non è un testo da votare per carità di Patria; è il frutto di un lavoro di tessitura delle diverse esigenze, che ha visto questa maggioranza incontrarsi e discutere - anche fino a notte fonda - arrivando a una sintesi. È un lavoro cui hanno contribuito tutti. Delegittimare pubblicamente il provvedimento per poi votarlo, esprimendo la fiducia a quello stesso Governo che nei retroscena dei giornali si dichiara di voler far cadere, è un tipo di politica che non mi piace e che vola basso.

Questo voto di fiducia sul cosiddetto decreto Bonafede è indirettamente un voto di fiducia anche nei confronti del Ministro della giustizia, che ha dimostrato di saper ritornare sui suoi passi, riflettere e arrivare a una mediazione, senza affannarsi sulla strada dei ricatti e delle minacce per un titolo in più. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso).*

Devo amaramente constatare che il *battage* delle ultime ventiquattr'ore ha oscurato, purtroppo, un ottimo lavoro. Considero questo provvedimento il primo compiuto sforzo per riformare, passo dopo passo, il sistema della giustizia penale nel nostro Paese. Per questa ragione, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali alla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto del ministro Bonafede. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S e PD. Congratulazioni).*

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, il provvedimento in esame è per noi importante e necessario e che è stato apprezzato - non si è detto, ricordiamolo - durante le audizioni da tutti i soggetti. È stato ritenuto un provvedimento migliorativo da quasi tutti i soggetti auditi in Commissione, i quali hanno posto delle questioni, ma che - ripeto - lo hanno tutti giudicato migliorativo rispetto alla normativa esistente. È un provvedimento che abbiamo modificato raccogliendo una parte importante dei suggerimenti proposti durante le audizioni. Ad esempio - lo voglio dire al senatore Balboni, che adesso non c'è - le procure ci hanno chiesto due mesi per adeguare gli strumenti all'organizzazione degli archivi.

Questo provvedimento - lo hanno appena ricordato i colleghi Cucca e Grasso - è frutto di un confronto positivo in maggioranza, che ha prodotto una sintesi positiva, a dimostrazione che la maggioranza, quando discute del merito, trova una sintesi e ne trova una positiva. Si tratta di un provvedimento che serviva e serve per regolare l'utilizzo delle intercettazioni e dei captatori.

Con questa normativa si creano le condizioni per impedire che intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con le indagini diventino pubbliche - in questi anni purtroppo è accaduto spesso - con una violazione della *privacy* delle persone e delle loro famiglie. È un malcostume che già l'ex ministro Orlando

aveva cominciato ad affrontare. Oggi, con questo decreto-legge creiamo le condizioni di sistema per combatterlo. Decidiamo di dare ai pubblici ministeri, non più alla Polizia, la responsabilità di distinguere le intercettazioni funzionali all'indagine per cui sono state autorizzate, quindi iscritte nel fascicolo, da quelle non rilevanti, che vanno inserite in un archivio presso le procure che deve restare segreto.

La discussione di questi giorni ci ha consentito sia di sancire e rafforzare la segretezza delle intercettazioni non rilevanti sia di consentire in questo contesto la possibilità per gli avvocati di accedervi, garantendo la possibilità di richiedere di inserire nel fascicolo altri materiali, quindi garantendo il pieno diritto alla difesa. Evitare quindi la pubblicazione di intercettazioni diverse da quelle che servono alle indagini è un primo obiettivo raggiunto con la legge che oggi approveremo.

L'altro obiettivo, come ricordava ieri il senatore D'Alfonso, era quello di garantire un equilibrio tra diritti dei cittadini ed esigenze di chi indaga nella disciplina che regola l'uso delle intercettazioni e delle captazioni. Non cambiano con questo provvedimento - nonostante le cose che ho sentito - i reati per i quali possono essere autorizzate le intercettazioni e l'uso dei *trojan*. Il tema che è stato più volte agitato nel dibattito in Commissione e in Aula riguarda l'uso di intercettazioni che possono prefigurare reati diversi da quello per cui sono state autorizzate.

È giusta l'attenzione ad evitare le cosiddette intercettazioni a strascico; meno comprensibile l'idea che, nel momento in cui un'intercettazione autorizzata prefiguri l'esistenza di un reato diverso, si possa far finta di niente. Credo che il punto di equilibrio trovato sulle intercettazioni sia giusto. Per essere utilizzate per reati diversi, le intercettazioni devono costituire elemento rilevante e indispensabile per un procedimento, e riguardare reati per i quali è già possibile utilizzare le intercettazioni che prevedono pene dai cinque anni in su. Reati gravi, quindi, di fronte ai quali non si potrebbe - e non si dovrebbe - far finta di niente. Questa regola, non può, non deve e non è estesa all'uso dello strumento più invasivo del *trojan* che resta - credo giustamente - autorizzabile solo per reati gravi di mafia, terrorismo e contro la pubblica amministrazione. So bene - l'ho sentito in questo dibattito - che l'idea di utilizzare gli stessi strumenti di indagine e contrasto che si usano contro le mafie anche contro la corruzione non è condivisa da tutti. Lo capisco e capisco questo rilievo di Forza Italia, che è sempre stata coerente nel cercare di spiegare che bisognava tenere separate le due questioni. Capisco meno la Lega, che ha votato lo spazzacorrotti, dove questo principio è sancito ed è sancito il fatto che gli strumenti per la lotta alla mafia sono estesi anche alla lotta ai reati contro la pubblica amministrazione e contro la corruzione.

Quella che votiamo oggi è quindi una legge chiara, che delimita il campo dell'uso delle intercettazioni e ne definisce limiti e criteri, valorizzando di più - aggiungo - il ruolo della difesa, rendendola più protagonista in momenti delicati come quello dell'esecuzione della misura cautelare e del giudizio immediato. Lo dico con grande sincerità: il PD ha contribuito a migliorare il testo sul piano delle garanzie della difesa e della segretezza. Chi ha parlato in questi giorni di subalternità del Partito Democratico al giustizialismo si sbaglia: si legga questo provvedimento e si legga gli emendamenti che sono stati approvati.

Ieri qualcuno ha cercato, per pura volontà propagandistica, di utilizzare il tema del contrasto ai reati pedopornografici cercando di creare un'assurda divisione in quest'Aula tra chi vorrebbe e chi non vorrebbe combatterli. Non è così e lo sappiamo bene tutti. Già oggi tutti gli strumenti di captazione e intercettazione possono essere e sono stati usati per perseguire chi produce e diffonde pedopornografia. Sequestro e perquisizioni sono consentiti anche per il reato di detenzione di materiale pedopornografico; non c'è intercettazione perché il massimo della pena per quel reato è di tre anni. Questa è la verità. Se si vuole lavorare per migliorare la legge e il contrasto alla pedopornografia, bene, noi ci siamo, ma basta strumentalizzare queste vicende, queste tragedie. I bambini vittime vanno rispettati! Non vanno usate le loro sofferenze. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*). Lo avete già fatto su Bibbiano e non ha portato bene a chi ha voluto strumentalizzare politicamente quella inchiesta.

Signor Presidente, il Gruppo PD voterà convintamente il provvedimento in esame, che introduce regole e norme che garantiscano e tutelano prima di tutto i cittadini, ma anche la ricerca della verità. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S. Congratulazioni).*

PILLON (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, chi di voi è stato a Siracusa ha certamente visitato l'Orecchio di Dioniso. Narra la leggenda che un tiranno fosse solito rinchiudere gli oppositori all'interno di quella caverna e gli oppositori pensavano di essere finalmente lasciati in pace, almeno in carcere, ma così non era perché, nonostante fossero rinchiusi là, comunque erano spiati e il tiranno, tramite un canale molto nascosto, poteva continuare ad ascoltare le loro conversazioni e andare a prendere gli altri suoi oppositori. Voi state facendo peggio di Dioniso.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,08)

(Segue PILLON). Secondo la Società Max Planck in Italia ci sono 76 intercettazioni ogni 100.000 abitanti; la Francia ne ha 23 ogni 100.000, la Germania 15, il Regno Unito sei e gli Stati Uniti hanno 0,5 intercettazioni ogni 100.000 abitanti. Siamo in assoluto il Paese più spiato del mondo.

C'è ancora qualcosa che non va, altro che Dioniso! Come dice la mia collega Stefani, pensavamo di essere in uno Stato di diritto e invece ci ritroviamo in uno Stato di polizia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Tutto questo dibattito è avvenuto in un clima surreale. Quanto al metodo, abbiamo avuto due settimane di lavoro, avevamo rinunciato a tutti i nostri emendamenti salvo una ventina, con l'evidente scopo di aiutarvi a migliorare il testo. Avevamo dato spazio alle vostre continue richieste di rinvio, di sospensione, di ripensamento, di chiarimento; con una enorme pazienza, pur essendo opposizione, abbiamo cercato di dare un contributo per migliorare il decreto-legge in esame, ma non avete accolto neppure un emendamento della opposizione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Avete pure sbagliato: ci avete bocciato un emendamento, poi vi siete accorti che invece vi serviva e allora ci avete chiesto di votarlo di nuovo e tutto perché, anziché leggere il contenuto degli emendamenti, vi siete limitati a leggere il nome di chi li aveva firmati. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quanto al merito, ci avete raccontato che il provvedimento in discussione è a invarianza finanziaria. Mai menzogna più grande. Ci sono server nuovi, appalti per incrementare le intercettazioni a causa dell'aumento dei reati per i quali potranno essere previste, la custodia e l'archiviazione dei file, il trasferimento dei dati e voi ci volete far credere che tutto questo è a costo zero? Lo vedremo, quando il decreto-legge in esame sarà impugnato per incostituzionalità e sarà spazzato via esattamente come è già accaduto per altre leggi fatte coi piedi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Caliendo).*

Vi avevamo chiesto di mettere almeno in sicurezza le intercettazioni telefoniche e telematiche, vietandone ogni diffusione prima della sentenza di condanna definitiva, come dovrebbe succedere in un Paese civile, in cui i processi si fanno in tribunale e non nelle edicole o nei talkshow. Niente da fare: avete permesso la diffusione di qualsiasi intercettazione, anche la più intima e personale, anche quella che non è relativa ai fatti di imputazione prima del processo e prima della sentenza definitiva passata in giudicato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Commenti del senatore Mirabelli).*

Questo provocherà quello che già sta accadendo e cioè persone rovinate per sempre dai processi fatti sui giornali e nelle edicole.

Avete sentito anche voi, cari colleghi, perché le avevate anche voi le orecchie, non solo quelle di Dioniso, che a causa di problemi tecnici - cito tra virgolette - «non è garantita la genuinità e l'attendibilità di

quanto oggetto di intercettazione». Ma stiamo realmente scherzando? Con il rischio di vanificare interi processi per mafia e terrorismo da una parte, oppure di condannare innocenti dall'altra? E voi a cuor leggero votate questo decreto-legge? Ma state scherzando? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az*).

Qualunque avvocato di provincia farà cadere interi processi sulla base di questo mero rilievo.

Ci è stato detto che i *trojan* possono anche fare *upload*, cioè caricare sui dispositivi *file* di ogni natura e ci avete detto, col sorriso sulle labbra, che chi lo fa commette reato. Grazie, anche chi ruba i lingotti d'oro alla Banca d'Italia commette reato, ma forse è meglio mettere un cancello, una guardia o delle porte blindate. È questo che vogliamo per i dati riservati degli italiani e non che ci sia un semplice reato, perché è vietato rubare, ma mi sembra che come norma non sia molto rispettata.

Tutti gli auditi hanno chiesto un rinvio, tutti, partendo dal procuratore della Repubblica. E cosa avete concesso? Due mesi. Cosa si fa in due mesi?

Avevamo chiesto con i nostri emendamenti la formazione del personale, la formazione degli avvocati e dei magistrati; avevamo chiesto di limitare solo a reati gravissimi le intercettazioni e invece siete voluti andare avanti a testa bassa. Ci avete tenuto fermi - mi rivolgo al senatore Cucca, che non vedo presente in Aula - per tre giorni su un emendamento del senatore Grasso in totale contrasto col divieto di intercettazioni a strascico, sancito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 51 del 2 gennaio 2020: non è un giudice di pace di Pralboino del 1934, parliamo delle sezioni unite e di una sentenza del gennaio 2020. E voi che cosa avete fatto? È bastato spostare una virgoletta e tutto magicamente è andato a posto: strascico anche senza la connessione, con una evidente incostituzionalità. E avanti così.

Avete ammesso le intercettazioni per il postino che ruba una fotocopia dalla macchina dell'ufficio, ma avete ostinatamente rifiutato di permettere intercettazioni per chi si procura o detiene materiale pedopornografico. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Vergogna!

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). L'associazione Meter di Don Fortunato di Noto ci racconta che solo nei primi quattro mesi dell'anno sono state caricate su Internet 6 milioni di fotografie e 102.000 video contenenti immagini pedopornografiche. Proprio ieri la dottoressa Monteleone, pubblico ministero del *pool* sui reati contro i minori, ci ha detto che - cito testualmente - «le intercettazioni telematiche sono uno strumento insostituibile per la lotta contro la pedopornografia». Ma come? Per il peculato di una fotocopia sì e per i pedofili no? Vergognatevi! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dei senatori Cirinnà e Mirabelli*).

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Vergogna! Asini!

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Rispondo volentieri al senatore Crucioli: l'emendamento non vi piaceva tecnicamente? Per carità, però collega, qui c'è il codice penale, ci lavoriamo, lo potevamo riscrivere. Io non vedo professori di diritto nelle file del Movimento 5 Stelle, anzi, veramente uno ce l'avete, ma è scappato dalla disperazione ed è venuto qua con noi. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Comunque, se siete convinti che avreste saputo fare meglio, per carità, ci si poteva confrontare, ma non con un ordine del giorno buono solo a incartare il pesce. Avete fermato il provvedimento che consentirebbe di mettere le telecamere negli asili perché il vostro Governo non esprime i pareri, e noi ci dovremmo fidare di voi per un ordine del giorno? Non prendiamoci in giro, cari colleghi.

Attenzione, tra l'altro, a dare dell'asino a qualcuno. Perché se date dell'asino a noi, ci dovete poi spiegare che cosa ne pensate di un Ministro che non distingue tra dolo e colpa e che è stato ritenuto indesiderabile dagli ordini degli avvocati di mezza Italia! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Ci dovete dire, se noi siamo asini, che cosa pensate di un Ministro che ha dichiarato che non ci sono innocenti nelle carceri, quando ce ne sono 27.000, dal 1992 al 2018, che sono costati 700 milioni di euro all'erario dello Stato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Perosino).*

Quindi, piano con le parole. Avete pasticciato. Avete fatto disastri. Avete fatto di tutto sulla pelle degli italiani. E io vi chiedo: perché? A quale fine? Per quale scopo? Ve lo dico io: per niente. Sapete perché? Perché c'eravate anche voi quando abbiamo sentito che, con l'avvento del 5G, tutta questa roba andrà nel nulla. Sarà tecnicamente inutile! Allora, abbiamo speso soldi, abbiamo impegnato il Parlamento, abbiamo fatto un decreto che finirà nel nulla. Per che cosa stiamo lavorando, se non per un danno all'erario e un danno ai cittadini onesti? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Cari colleghi, c'è un invitato di pietra in questo dibattito: un Ministro che non ha mai messo neanche la punta del naso in Aula durante questo dibattito. Tutto questo disastro ha un nome e un cognome: il ministro Alfonso Bonafede che, con una ostinazione degna di ogni migliore impresa, ha imposto una linea dissennata e priva di ogni logica. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Per questo, cari colleghi, noi non voteremo la fiducia. Perché noi, a differenza di altri, quando abbiamo compreso la deriva giustizialista e manettara di questo Ministero, abbiamo lasciato le poltrone, aprendo la crisi. Altri, invece, preferiscono fare la crisi a Porta a Porta, da Vespa, e poi venire in Aula la mattina, come bravi scolaretti, a votare la fiducia per paura delle elezioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Concludo, signor Presidente, con una frase di Orwell: «Potevano portare allo scoperto fino all'ultimo dettaglio tutto ciò che avevamo detto, fatto o pensato. Ma ciò che avevamo in fondo al cuore e che seguiva percorsi sconosciuti anche a noi stessi restava e resterà inespugnabile». *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Molte congratulazioni).*

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Onestà! Onestà!

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico sociale «Giordano Bianchi Dottula» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1659 e della questione di fiducia (ore 11,19)

MALAN *(FIBP-UDC).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC).* Signor Presidente, in Italia, ogni anno, mille persone finiscono in carcere ingiustamente. Non secondo loro, ma secondo i dati del Ministero. Ogni anno, in Italia, queste ingiuste detenzioni costano almeno 30 milioni di euro. È in vigore una legge, da cinque anni, che impone al Ministero della giustizia di dare conto di queste cifre, ma queste le abbiamo solo grazie ad un'associazione privata, quella contro gli errori giudiziari. Questo perché il Ministero non applica questa legge del 2015.

Ogni anno, in Italia, si pagano risarcimenti di 100 milioni di euro per processi troppo lunghi. Altre decine di milioni (parrebbe almeno 100) sono i risarcimenti per le carcerazioni in condizioni non conformi al diritto internazionale. Ogni anno, in Italia, centinaia di bambini vengono sottratti alle loro famiglie con motivazioni del tutto insufficienti e, a volte, come abbiamo letto, con prove falsificate e fabbricate.

Ebbene, in queste condizioni, qual è la priorità per questo Governo, per il ministro Bonafede, colpevolmente assente? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e della senatrice Rivolta)*.

Colpevolmente assente perché se ritiene che sia opportuno fare un decreto-legge, che deve essere adottato in occasioni di straordinaria necessità e urgenza, dovrebbe venire almeno una volta: almeno oggi! Ha, invece, trovato il tempo di fare manifestazioni contro il Governo di cui fa parte, manifestazioni contro un organo giurisdizionale del Senato: per questo ha trovato tempo.

Qual è la priorità per il ministro Bonafede? Non mettere alcuna fine ai processi con la cancellazione della prescrizione e mettere altre persone nelle condizioni di finire in carcere ingiustamente *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*, attraverso la trasformazione dei telefoni sostanzialmente di ogni italiano in spie nelle case, nelle camere da letto, nella sfera di massima intimità degli italiani, con un provvedimento che viola in modo palese almeno tre articoli della Costituzione, a cominciare dall'articolo 14, che stabilisce che il domicilio è inviolabile. Casa mia, però, è violabilissima, se io, mia moglie o uno dei miei familiari *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)* ha la disgrazia di rientrare nelle categorie dei "nemici del popolo", quelli cioè che potranno essere sottoposti senza alcun limite alla violazione integrale della sfera privata, del domicilio e dell'intimità. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

E quali sono i "nemici del popolo"? Tutti i dipendenti pubblici, che hanno la colpa per l'appunto, di lavorare per lo Stato. Chi fa cose sbagliate deve essere punito, ma non si può distruggere la libertà di tutti in nome del fatto che qualcuno compie reati, perché c'è sempre stato qualcuno che ha compiuto reati con qualunque regime, anche con le pene più crudeli.

Oltre ai dipendenti dello Stato, i nuovi "nemici del popolo" sono gli appartenenti a categorie "terribili": tabaccaia, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, portinai di stabili statali, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI (probabilmente anche delle altre televisioni perché lavorano su concessioni), farmacisti e anche sacerdoti - che tra l'altro avrebbero diritto al segreto confessionale - visto che, quando celebrano un matrimonio, esercitano una funzione pubblica e dunque devono essere intercettabili.

A costoro si aggiungono anche i gestori di stabilimenti balneari, i dipendenti di Trenitalia, chi fa soccorso stradale, i casellanti autostradali e altri ancora. Ebbene, il telefonino di tutte queste persone può essere trasformato in una spia in casa, che non soltanto trasmette tutto ciò che c'è sul telefonino, ma che, anche da spento, è in grado di trasmettere le immagini e i suoni di ogni momento della giornata.

Di conseguenza, sarà come un contagio, visto che tutte le persone che rientrano nelle categorie dei "nemici del popolo" che ho elencato - sarà qualche milione di italiani - frequentano altre persone: ad esempio, andranno a confessarsi e, sempre che non sia intercettato anche il sacerdote, tutto ciò che dicono potrà essere usato.

Sappiamo bene che fine fanno tante intercettazioni che vengono riportate sui giornali e, com'è stato detto ampiamente, sappiamo anche che tutti questi dati finiscono nelle mani di agenzie private, spesso con server all'estero: da qui una miniera di fonti per ricattare, per distruggere le persone e per fare addirittura *porn revenge*, che poi si dice che si vuole reprimere. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Tutto questo viola quell'invulnerabilità del domicilio, della corrispondenza e di ogni comunicazione stabilita dalla Costituzione, quella Costituzione di cui poi qualcuno si erge a grande difensore. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

È sempre la Costituzione che, all'articolo 111, parla di equo processo: ma come ci può essere equo processo quando lo Stato possiede informazioni su tutto ciò che tu hai detto e hai fatto e, magari, anche su qualcosa che non hai né detto, né fatto - non c'è infatti alcuna garanzia sulla genuinità dei dati, com'è

stato detto durante le audizioni in Commissione giustizia - e che è stato introdotto falsamente sul telefonino?

Come ci può essere la parità tra un avvocato e lo Stato che sa tutto di tutto e ha accesso a tutto? A che cosa serve questa massa di miliardi e miliardi di dati che finiscono nelle mani dello Stato? A che cosa serve? A reprimere la criminalità? No, perché ci sono troppe informazioni: miliardi di notizie non servono a nulla, perché nessuno ci sa navigare. Ma, se qualcuno prende di mira una persona e vuole distruggerla, in questo modo lo farà sicuramente perché, se anche non è tra le categorie intercettabili, avrà sicuramente un amico, un vicino o qualcuno in casa che rientra tra le categorie per le quali è possibile mettere il *trojan* nel telefonino, trasformandolo di conseguenza in una spia. Dunque, se si vuole perseguire qualcuno, si hanno tutte le armi: nessuno è indenne, nessuno può pensare di non vedere male interpretate le tue parole.

Ieri è stato citato il caso di quell'uomo condannato che è stato in carcere per ventun anni perché una sua frase è stata male ascoltata e, nonostante non ci fosse alcun altro elemento se non una intercettazione con una trascrizione infedele, questa persona si è fatta ventun anni di carcere. Qual è la preoccupazione? Mettere fine a questi fenomeni? No: ci si preoccupa di fabbricare altri casi di questo genere! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore Iwobi*) È cosa veramente inaccettabile, anche perché i magistrati venuti in audizione hanno dichiarato di non essere pronti, ci sono sentenze della Cassazione che dicono che non si può andare oltre certi limiti e la Costituzione dovrebbe bastare ampiamente, anche senza sentenze della Cassazione. E invece si vuole andare avanti.

Qui c'è veramente un problema di mentalità e di leggerezza. È vero che di questo punto non si parla molto: si parla soprattutto della prescrizione, dell'ultima dichiarazione di Renzi, del fuori onda di Rocco Casalino. Queste sono le questioni rilevanti. Ma la libertà dei cittadini è veramente importante anche se i giornali non ci fanno i titoloni! (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*). E oggi è quello che si decide e ciascuno di voi si assume la responsabilità, che non è solo del capo del vostro partito o del vostro Capogruppo, ma di ciascuno di voi. E non c'è nessuna poltrona in qualche ente di Stato che potrà ripagare la vergogna di aver ceduto sui principi fondamentali.

Ci sono precedenti di questo tipo di mentalità malata per cui si vuole che lo Stato o il tiranno sappia tutto. È stato citato l'Orecchio di Dionisio; Bentham aveva progettato il Panopticon, il carcere - notate bene: il carcere - dove si può vedere ogni momento della vita e della giornata del carcerato. Allora mi è venuto in mente: oggi sono previste tutele per i detenuti, anche condannati per gravi reati? Ebbene, sono andato a vedere il codice penitenziario (articoli 18 e 18-ter): ci sono limitazioni rigorose alla violazione della *privacy* dei detenuti, come è giusto che sia, perché anche il detenuto deve avere diritto alla sua riservatezza. Non si può andare a vedere nella sua corrispondenza se non per determinate ragioni, che evidentemente vanno ben al di là di aver fatto magari una fotocopia in ufficio ed essersela portata a casa, come invece in questo provvedimento si propone.

Si è parlato di Stato di polizia: qui è peggio dello Stato di polizia, è peggio che stare in carcere già quando sei libero, perché sei spiato in ogni momento, sei privato delle garanzie che anche i detenuti per i più gravi reati hanno.

Questo dunque è davvero un passaggio molto importante. Mi rivolgo veramente a ciascuno dei colleghi della maggioranza: sono convinto che la maggior parte di voi non vuole fare questo. È la violazione dei diritti dei cittadini che avrà effetti devastanti: ci saranno vite distrutte per elementi diffusi abusivamente e per mal interpretazioni, per la diffusione di dati, di immagini e di suoni.

PRESIDENTE. Senatore Malan, non funziona il *timer*, ma ha già superato il tempo a sua disposizione.

MALAN (*FIBP-UDC*). Concludo, Presidente, citando un grande uomo, il quale ha detto che chi rinuncia a un pezzo di libertà in cambio dell'illusione di un po' di sicurezza in più non merita - e le perderà - né la

libertà né la sicurezza. È questo che state facendo, ma a danno degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Non potete farlo. Non dovete farlo. Noi ci opporremo e voteremo contro! *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Molte congratulazioni).*

D'ANGELO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approda in Assemblea un provvedimento che si rende urgente e necessario al fine di sopperire alle discrasie che potrebbero verificarsi nel corso del procedimento penale, a seguito dell'integrale applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2017, la cosiddetta riforma Orlando, che disciplina la materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

L'iter di approvazione di questo decreto-legge ha subito un percorso abbastanza travagliato, come è noto a tutti, fino ad arrivare a delle subdole strumentalizzazioni e contestazioni che hanno avuto il culmine ieri nella manifestazione posta in essere dalla Lega. *(Applausi dal Gruppo M5S).* È veramente una cosa vergognosa che noi teniamo a stigmatizzare in modo forte, anche da parte mia, che sono madre, e non permetto a nessuno di mettere in discussione il fatto che il MoVimento 5 Stelle abbia a cuore la difesa dei bambini e dei minori. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Infatti, il pretestuoso emendamento della Lega non è corretto da un punto di vista tecnico ed è fuorviante da un punto di vista sistematico. L'emendamento di Pillon estende la possibilità di intercettare per mezzo dell'utilizzo del captatore informatico anche un delitto che non rientra nei limiti di ammissibilità previsti dal codice. Infatti, il riferimento del delitto previsto dall'articolo 600-*quater*, ovvero la detenzione di materiale pornografico, non è corretto perché non rientrerebbe nei limiti di ammissibilità per poter essere intercettato, in quanto la pena edittale attualmente prevista è fino a tre anni di reclusione e, quindi, sotto soglia.

Successivamente possiamo analizzare da un punto di vista tecnico questo aspetto. C'è, però, da dire che, volgendo lo sguardo verso un'analisi politica dell'emendamento in questione, si evince la pretestuosità della questione in quanto, se la Lega davvero avesse voluto rendere possibile l'intercettazione di questo reato, avrebbe dovuto inserirla nell'elenco speciale dei delitti sotto soglia previsti dall'articolo 266, che norma i limiti di ammissibilità, e non nell'articolo 267, che concerne, tra le altre, la possibilità di intercettare senza avere prima il decreto autorizzativo da parte del gip. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ovviamente molto più corrente dal punto di vista pratico e sistematico era l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, ma reso inammissibile dal presidente leghista Ostellari, che si prefiggeva, da un lato, di inserire nell'elenco, in deroga ai limiti di pena, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per una serie di reati di grave allarme sociale compiuti nei confronti di minori e, dall'altro, estendeva la possibilità di utilizzo del *trojan* di urgenza in relazione però a reati ovviamente intercettabili. In tal modo si sarebbe potuta compiere un'operazione più ragionata, sistematica e coerente con l'ordinamento processuale. *(Applausi dal Gruppo M5S).* L'emendamento Pillon rispecchia il comportamento che il suo partito ha tenuto nel corso della seduta: scorretto, irrispettoso delle istituzioni e anche sbagliato nel merito. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Tornando al problema delle intercettazioni, sappiamo che è estremamente delicato perché pone al centro una serie di diritti e interessi costituzionali rilevanti e di importanza primaria. Abbiamo la segretezza delle indagini, la tutela della *privacy* e il diritto all'informazione, che devono essere temperati e equilibrati. Per un verso, è doveroso assicurare ai soggetti del processo penale, compresi i difensori, ogni più ampio mezzo ai fini efficaci delle indagini sulla commissione dei reati e di una formazione della prova efficiente; per altro verso, la tutela delle esigenze delle indagini non può spingersi fino alla compressione di alcuni

diritti inviolabili come quelli alla difesa e alla riservatezza e, anzi, a essi deve rimanere strettamente funzionale.

Pertanto, risultano assurdi e allucinanti degli interventi dell'opposizione volti unicamente a porre in essere un terrorismo psicologico. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Qui non è in discussione né la riservatezza dei dati, né la tutela della *privacy* dei cittadini.

In particolare, con riferimento a quest'aspetto, il provvedimento è teso a realizzare un migliore assetto della disciplina delle intercettazioni, snellendo le procedure di acquisizione e conservazione dei dati anche attraverso modalità informatiche che consentano di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela delle garanzie difensive. Ciò avviene nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali, messe più volte in discussione in questa Aula negli interventi dei colleghi. Per tali motivi, all'articolo 1 del presente provvedimento è stata prevista la proroga dell'entrata in vigore, proprio al fine di completare le complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e superare qualsiasi dubbio sull'applicabilità.

Con riferimento alle novità apportate dalla disciplina delle intercettazioni, l'articolo 2 del decreto-legge interviene su numerose norme del codice di procedura penale, con l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, comprese la custodia e la gestione dei dati intercettati e trascritti, e l'effettiva tutela delle garanzie difensive.

Esaminando gli interventi principali, il provvedimento estende il divieto di pubblicazione, anche parziale o riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

Con riferimento poi all'esecuzione delle intercettazioni, si ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni, all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni e all'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita e alla selezione del materiale probatorio.

La principale novità del decreto-legge riguarda la soppressione della riforma del 2017 nella parte in cui vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni rilevanti ai fini delle indagini, per l'oggetto, i soggetti coinvolti o la trattazione dei dati personali e sensibili, e demanda al pubblico ministero il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova.

Si tratta di una modifica rilevante poiché attribuisce una posizione di responsabilità dell'organo inquirente, che è tenuto a svolgere un'accurata valutazione sui dati raccolti ai fini della loro utilizzabilità a fini probatori, sia nel procedimento in corso che nei procedimenti diversi rispetto a quello per il quale si procede e per il quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alle predette intercettazioni telefoniche, conversazioni o comunicazioni.

Il pubblico ministero deve infatti vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini dell'indagine.

L'importanza dell'*iter* di approvazione del decreto-legge è data soprattutto dall'attività di audizione che è stata svolta in Commissione, in quanto sono stati auditi i soggetti direttamente interessati nell'applicazione pratica del provvedimento. Come è stato rilevato da altri soggetti, vi è stato un parere unanime sulla validità del testo, che è stato ulteriormente migliorato dall'attività emendativa svolta in Commissione.

Ci ritroviamo quindi oggi ad avere un testo che riesce a contemperare le esigenze di garanzia della tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, che ha trovato un lavoro di costante sintesi da parte delle forze di maggioranza che hanno prodotto un testo che oggi è il migliore possibile per veder tutelate le istanze dei soggetti interessati.

Per tali ragioni, in considerazione dell'azione legislativa intrapresa dal Governo sui temi della giustizia e sui diversi provvedimenti adottati, non si può che ribadire la piena fiducia al Governo e, quindi, un voto favorevole da parte del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in oggetto. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Calderoli, Segre, Testor, Sileri, Vattuone, Mangialavori, Mollame e Labate.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Lucidi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Lucidi.

TOSATO, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 11,41-).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bellanova, Bini, Biti, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Segre, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Toninelli, Trentacoste, Turco

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Vono

Zanda.

Rispondono no i senatori:

Arrigoni

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Battistoni, Berardi, Bergesio, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Cesaro, Corti, Craxi

Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, De Vecchis

Faggi, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco

Galliani, Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Grassi

Iannone, Iwobi

La Pietra, La Russa, Lucidi, Lunesu

Malan, Mangialavori, Marin, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani

Ostellari

Pagano, Papatheu, Paragone, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pergreffi, Perosino, Pianasso, Pichetto
Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli

Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Romani, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini

Saccone, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Stefani

Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato

Urraro, Urso

Vallardi, Vescovi, Vitali

Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	156
Contrari	118

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 161.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 16,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (1659) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (**1659**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;

2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».

Articolo 2.

(Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.»;

b) all'articolo 242:

1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;

c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

d) all'articolo 267:

1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

3) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;

e) all'articolo 268:

1) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.»;

2) il comma 2-*ter* è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;

f) all'articolo 269:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le

indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

g) all'articolo 270:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*.»;

2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;

h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,» sono soppresse;

i) all'articolo 293, comma 3, i periodi terzo e quarto sono soppressi;

l) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater*, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;

m) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;

n) all'articolo 422, il comma 4-*bis* è soppresso;

o) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;

p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

q) gli articoli 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater*, 493-*bis* sono abrogati.

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

«Art. 89. (*Verbale e registrazioni delle intercettazioni*). - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.»;

b) l'articolo 89-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 89-*bis* (*Archivio delle intercettazioni*). - 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-*bis* del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»;

c) all'articolo 92, comma 1-*bis*, dopo le parole «conservazione nell'archivio» è soppressa la parola «riservato».

3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.1 (già 1.1)

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89:

a) alla lettera a), le parole da: "della strumentazione tecnica", fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "della strumentazione tecnica di acquisizione, rilancio e registrazione dei dati e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione negli ambienti e nei sistemi telefonici, informatici e telematici; della separazione delle attività di noleggio e gestione dei materiali rispetto alle attività di consulenza, installazione e manutenzione degli stessi";

b) alla lettera b), le parole: "in misura non superiore al costo medio di ciascuna", sono sostituite dalle seguenti: "evitando valorizzazioni cumulative a corpo, in misura uguale al costo medio di ciascuna";

e) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"e-bis) individua tutte le infrastrutture e sistemi di proprietà della Pubblica Amministrazione che possono essere utilizzate, in modo funzionale, con eventuali minimi adeguamenti ed implementazioni,

nell'ambito delle operazioni di intercettazioni, in modo da realizzare una concreta economia di scala atta a liberare risorse sia in un'ottica di migliore utilizzo, sia in un'ottica di risparmio"».

1.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3," e».

1.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020», con le seguenti: «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto-legge».

1.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° gennaio 2021».

1.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 ottobre 2020»;
- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° novembre 2020».

1.164 (già 2.164)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;
- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° agosto 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020».

1.163 (già 2.163)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «il 30 giugno 2020»;
- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° luglio 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

1.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;
- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° luglio 2020».

1.162 (già 2.162)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020»;
- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° giugno 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020».

1.9

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 maggio 2020»;
- b) al numero 2), sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020», con le seguenti: «dal 1° giugno 2020».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio», con le seguenti: «30 maggio».

1.10

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *al numero 1) le parole: «il 29 febbraio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».*
- *al numero 2), le parole: «1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, le parole: «29 febbraio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

1.161 (già 2.161)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *al numero 1), sostituire le parole: «il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020»;*
- *al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° maggio 2020».*

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020».

1.160 (già 2.160)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 marzo 2020»;*
- *al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° aprile 2020».*

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 marzo 2020».

1.12

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2020», con le seguenti: «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto legge».

2.3

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «E' sempre» a «415-bis», con le seguenti: «E' vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis, salvo che abbia un rilevante interesse pubblico».

2.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,».

2.6

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - 1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva".

7-ter. Dopo l'articolo 25-quindecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-sexdecies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

2.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

2.8

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.10

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 268 e 415-bis), con le seguenti: «ai sensi degli articoli 268, 415-bis) o 454».

2.11

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione"».

2.12

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), premettere la seguente:

«0c) all'articolo 266 codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-*quater*) inserire la seguente: "f-*quinqies*) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

2.13

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.15

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 266, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;*

b) *alla lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono soppresse».*

2.16

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole: "e 3-quater", sono sostituite dalle seguenti: ", 3-quater e 3-quinqies».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: «e 3-quater», sono sostituite dalle seguenti: «, 3-quater e 3-quinqies»;

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2-bis sostituire le parole: "e 3-quater.", con le seguenti: «, 3-quater e 3-quinqies».

2.19

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 266:

1) al comma 2, sopprimere la parola: "portatile";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.20

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 266:

1) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Attraverso il captatore di cui al precedente periodo non è consentito in alcun caso trasferire file nel dispositivo elettronico portatile";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.18

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 266,», inserire le seguenti: «ovunque ricorre, è soppressa la parola: "portatile" e»;*

2) *Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole» con le seguenti: «al comma 1 la parola: «portatile» è soppressa e le parole»;

b) Al numero 2), sostituire le parole: «al comma 2-*bis* dopo le parole», con le seguenti: «al comma 2-*bis* la parola: "portatile" è soppressa e dopo le parole».

3) *Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-*bis*. Al comma 3-*bis*, secondo periodo, la parola: "portatile" è soppressa.*

4) *Al comma 1, lettera g), al numero 1), sopprimere la parola: «portatile».*

5) *Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere la parola: «portatile».*

2.21

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 266», inserire le seguenti: «al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonie, messaggistica, audio, video e dati informatici" e».

2.22

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «al comma 2-bis, le parole:» con le seguenti: «al comma 2-bis, le parole: "3-bis e 3-quater", sono sostituite dalle seguenti: "3-bis, 3-quater e 3-quinquies", e le parole».

2.24

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» con le seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.25

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, le parole: "al giudice", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale"».

Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

2.27

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,

determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto"».

2.28

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole:», con le seguenti: «al comma 1, le parole: "3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "3-bis, 3-quater e 3-quinquies" e le parole».

2.29

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con la esclusione dell'applicabilità dell'articolo 62"».

2.30

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), alle parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali» premettere le seguenti: «e 3-quinquies».

2.41

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» con le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.42

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» con le seguenti:

«, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale».

2.31

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati».

2.31 (testo 2)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati»;

b) dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-*bis*). Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal numero precedente con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.32

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e) sopprimere i numeri 1) e 2).

2.33

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.36

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila», *con le seguenti:* «il pubblico ministero:

a) dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla "Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni" di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) vigila».

2.37

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: «o quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.49

Modena, Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera e), n.1) capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «o quelle», fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.50

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «o quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «6» al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.38

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti» con le seguenti: «salvo che siano rilevanti».

2.67

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» inserire le seguenti: «a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni».

2.68

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» con le seguenti: «rimanendovi per il tempo fissato dal giudice».

2.69

Caliendo, Modena, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

2.70

Modena, Caliendo, Dal Mas, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso «comma 6» con i seguenti: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza";

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.71

Modena, Caliendo, Dal Mas, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso «comma 6» con i seguenti: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-*bis*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis*) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero

ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.57

[Grasso](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso», con le seguenti: «Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.58

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1 lettera e) numero 3), sostituire le parole: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» con le seguenti: «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.74

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato» con le seguenti: «Ai difensori della persona sottoposta alle indagini».

2.44

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato» con le seguenti: «Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti».

2.51

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: «e ascoltare le» con le seguenti: «ed acquisire copia su idoneo supporto delle».

2.72

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.».

2.73

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «procedendo» inserire le seguenti: «entro 5 giorni» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «della relativa udienza».

2.45

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.».

2.52

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), dopo il capoverso 6 inserire il seguente: «6-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268 comma 4, 5 e 6 il giudice dell'udienza preliminare dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti se non irrilevanti.».

2.59

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431.

In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali ai fini della rilevanza nel processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate.

In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), punto 8., dopo le parole: «estrarre copia» aggiungere le seguenti: «dei verbali e».

2.53

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso 7, con il seguente:

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431.

In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali sulla rilevanza ai fini del processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate.

In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.»

2.47

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, sostituire le parole: «Il giudice, anche nel corso delle» con le seguenti: «Il giudice, non oltre le».

2.54

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), al capoverso 7, sostituire le parole: «anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431» con le seguenti: «al più tardi durante l'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431».

2.60

[Grasso](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso numero 3, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma».

2.46

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole: «da acquisire, osservando» inserire le seguenti: «, nei casi di contestazione,».

2.75

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1 lettera e), numero 3), comma 7, dopo le parole: «espletamento delle perizie» aggiungere le seguenti: «utilizzando file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.»

2.159

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «Le trascrizioni o le stampe» con le seguenti: «Le trascrizioni e le stampe».

2.55

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 8, dopo le parole: «estrarre copia», sono inserite le seguenti: «dei verbali e».

2.76

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni

intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».

2.78

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), al numero 1) capoverso «1.», premettere il seguente:

01. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento.

2.77

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), primo periodo, dopo la parola: «intercettazioni» aggiungere le seguenti: «e sono coperti da segreto»;

b) sopprimere il numero 2).

2.80

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 1), primo periodo, al capoverso «1.» dopo le parole: «ed eseguito le intercettazioni» inserire le seguenti: «e sono coperti da segreto.»

2.79

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1 lettera f) numero 1), secondo periodo, le parole: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

2.63

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), capoverso «1» aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"».

2.81

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.43

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

2.82

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

2.64

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2.65

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 3) , capoverso comma 2), secondo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.66

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «procedimento», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51».

2.84

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «procedimento», inserire la seguente: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.83

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 127.», aggiungere le seguenti: «Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.».

2.88

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonché dall'articolo 12, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 comma 2-*bis* possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché rientranti tra quelli indicati dall'articolo 266 comma 2-*bis*».

2.86

[Grasso](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), al capoverso numero 1, premettere il seguente:

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o per i reati che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale"».

2.87

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso 1, premettere il seguente:

«01) al comma 1 premettere le parole: "Fermi restando gli articoli 191 e 271,"».

2.89

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "in flagranza", aggiungere le seguenti: "o di quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis"».

2.90

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.91

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.93

[Battistoni](#), [Modena](#)

Precluso

Al comma 1 lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I risultati delle intercettazioni non possono in ogni caso essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli penali."»;

b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) il comma 1-bis è abrogato».

2.98

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza";

b) *dopo il numero 1 inserire il seguente:*

"1-bis): Il comma 1-bis è abrogato;"».

2.94

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis"».

2.92

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con strumento informatico su dispositivo elettronico possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis"».

2.100

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* «presenti», *inserire la seguente:* «comunque»;

2) *sopprimere le parole da:* «con captatore», a «portatile».

2.39

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «con captatore informatico».

2.40

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «con captatore informatico» con le seguenti: «con strumento informatico».

2.96

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 codice di procedura penale, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta».

2.97

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12».

2.99

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2.101

[D'Angelo](#)

Precluso

Al comma 1 lettera g), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis). Dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Possono essere comunque utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento, le intercettazioni indispensabili all'accertamento di delitti diversi da quelli in relazione ai quali erano state autorizzate nei casi di connessione di cui all'articolo 12"».

2.102

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente: "1-ter). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 commi 1 e 2, possono essere utilizzati nell'ambito del medesimo procedimento anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione ove connessi ai sensi dell'articolo 12"».

2.104

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).

2.106

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.107

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti,", sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"».

2.109

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.110

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.111

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1"».

2.115

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1 lettera m), primo periodo, dopo le parole: «per via telematica gli atti» inserire la seguente: «depositati».

2.112

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «come rilevanti» con le seguenti: «come non irrilevanti» e le parole: «ritenute rilevanti» ovunque ricorrono con le seguenti: «che non appaiono irrilevanti».

2.113

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, lettera m), capoverso «2-bis», al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine di venti giorni» con le seguenti: «entro il termine di 60 giorni».

2.114

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «Sull'istanza provvede il pubblico ministero» con le seguenti: «Sull'istanza provvede il giudice».

2.116

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 2-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio».

2.118

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.119

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «telematiche rilevanti» con le seguenti: «telematiche non irrilevanti» e le parole: «ritenute rilevanti» ovunque ricorrono con le seguenti: «che non appaiono irrilevanti».

2.120

Precluso

Al comma 1, lettera o), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Entro 15 giorni» con le seguenti: «Entro 30 giorni».

2.123

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«r) All'articolo 266-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o *client-server* costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo".».

2.122

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) All'articolo 271, comma 1-bis, dopo le parole: «nel decreto autorizzativo» sono aggiunte le parole «o prodotte per tramite di programmi e strumenti informatici non conformi alle previsioni di cui all'articolo 89-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 281».

2.124

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 1, sostituire le parole: «captatore informatico» con «strumento informatico».

2.125

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «portatile»;*
- *al comma 2, sopprimere la parola: «portatili».*

2.126

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 1, sopprimere la parola: «portatile».

2.128

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 2. sopprimere la parola: «portatili».

2.129

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, sopprimere la parola: «soltanto»

2.127

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, dopo le parole: «decreto del ministro della giustizia.», aggiungere i seguenti periodi: «In ogni caso i programmi in questione devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.».

2.130

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.»

2.131

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al primo periodo sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.».

2.136

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento».

2.132

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 2 lettera a), capoverso «Art. 89», comma 3, sostituire le parole: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» con le seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite» e le parole: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.» con le seguenti: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica».

2.133

[Grasso](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite», con le seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;*

b) *sostituire le parole: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.», con le seguenti: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica».*

2.135

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «trasferite», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica».

2.134

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «trasferite», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica»

2.137

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e determina il momento nel quale la messa in sicurezza del materiale trasferito comporta l'obbligo di cancellazione dei dati trasmessi dal server del captatore esterno».

2.138

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», nel secondo periodo del comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno».

2.139

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 3, sostituire le parole: «I difensori delle parti» con le seguenti: «i difensori delle persone sottoposte alle indagini», e al comma 4 sostituire le parole: «I difensori delle parti» con le seguenti: «i difensori delle persone sottoposte alle indagini».

2.140

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 3, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «nonché da un consulente tecnico».

2.142

[Grasso](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 4, sostituire le parole: «articoli 268 e 415-bis», con le seguenti: «268, 415-bis e 454».

2.143

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 266, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale"».

2.144

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2, lettera c), lettera d), punti 1) e 2) e lettera g), punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021».

2.145

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di strumento informatico su dispositivo elettronico».

2.146

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.147

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia» inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al primo periodo si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.148

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.151

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate» con le seguenti: «utilizzabili:

- a) si limitino all'esecuzione delle operazioni autorizzate;*
- b) non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati;*
- c) mantengano traccia delle operazioni svolte;*
- d) non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari;*
- e) siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione;*
- f) non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud».*

2.149

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud».

2.150

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi cloud».

2.152

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nonché di consultazione e richiesta copie,».

2.153

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le misure, che sono adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.154

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.155

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.156

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1° giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate».

2.157

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro della giustizia nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 86 del regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12 riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni».

2.158

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono un dato processuale acquisito da un incaricato di pubblico servizio la cui proprietà è sempre pubblica».

2.165

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia».

2.166

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica».

2.167

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia».

2.168

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità e la sicurezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni illustrato dal Ministro della giustizia».

2.169

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione di cui al comma 6».

2.170

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnici di cui al comma 4».

2.172

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. la Commissione può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.171

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.188

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.175

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.176

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo 11 comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.180

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.189

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.177

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare consiglieri parlamentari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.178

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello stato.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.179

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.181

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.173

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.187

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.174

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.

8-ter. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».

2.182

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.183

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.184

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello stato e professori universitari.

8-ter: Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.185

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.186

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.191

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.192

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.190

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.»

2.193

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva alle commissioni parlamentari competenti.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.194

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.196

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.195

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere 1 seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.197

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.198

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.199

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta semestralmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.200

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da cinque qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.206

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di sette qualificati consulenti, esperti anche in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.201

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.203

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti, provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.204

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di otto qualificati esperti o consulenti, esperti in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.202

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.207

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.208

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da qualificati consulenti, fra cui esperti nel diritto alla tutela dei dati personali, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.209

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da dieci qualificati consulenti, fra cui esperti nella tutela della *privacy* e nella sicurezza informatica, operante alle dirette dipendenze del Ministro; denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.214

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti o consulenti, fra cui avvocati dello stato, consiglieri parlamentari e professori universitari, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.205

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle

dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica,».

2.211

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.212

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti dirigenti della pubblica amministrazione, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.213

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.210

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento della trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.215

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro. I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

2.216

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro. I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.217

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro. I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.3

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.6

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 11 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.9

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.10

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.11

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.12

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.13

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.14

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.15

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

DISEGNO DI LEGGE

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (**1149-B**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965.

2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

